

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

642^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 GIUGNO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI Pag. 34583

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 34584

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 34583

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 34583

Presentazione di relazione 34583

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34583

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE Pag. 34584 e *passim*

AJROLDI, relatore 34604, 34605

ALESSI 34598, 34606

FORTUNATI 34607

GIANQUINTO 34605

MARIS 34613

NENCIONI 34595

SECCHIA 34584

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Cesare per giorno 2, Lucchi per giorni 15, Rubinacci per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasMESSO dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, recante norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud » (2282).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. — « Riduzione dei termini relativi alle operazioni per l'elezione delle Camere » (2281);

GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, JANNUZZI, PENNACCHIO e CASSANO. — « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università » (2284).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati LEONE Raffaele e PIZZALIS. — « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi » (2263), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Giraudò ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: **Deputati ROSATI ed altri e ORLANDI.** — « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, per l'esercizio 1965 (*Doc. 29*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Essendo stati approvati i primi 63 articoli del disegno di legge n. 1773 ed essendo stata respinta la pregiudiziale all'articolo 64, proseguiremo stamane con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 64. Faccio presente al riguardo che l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bonafini, Monni ed altri — che era stato rinviato all'esame della 1ª Commissione permanente — è stato ritirato dai presentatori. Faccio presente altresì che l'emendamento all'articolo 64, presentato dai senatori Nencioni, Pace, Maggio, Franza, Latanza, Ferretti e Pinna tendente a sostituire al capoverso le parole: « decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione », con le altre: « atto provvisorio avente valore di legge », è stato pure ritirato ed è stato sostituito con altro emendamento.

Ricordo, inoltre, che restano ancora accantonati i due articoli 23-bis, presentati

rispettivamente dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri e dai senatori Bermanni, Bernardi, Borrelli ed altri.

Riprendiamo, pertanto, l'esame dell'articolo 64.

I senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramagna e D'Angelosante hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 64 con il seguente: « L'articolo 214 del testo unico predetto è soppresso ».

Il senatore Secchia ha facoltà di svolgerlo.

S E C C H I A . Signor Presidente, onorevoli, colleghi, onorevole Ministro, dopo l'ampio dibattito in sede di discussione generale e dopo le pregiudiziali così efficacemente e profondamente argomentate dai miei compagni ieri sera, sarebbe superfluo, se ci trovassimo a discutere un disegno di legge normale, illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 64, già 214 del testo unico, da noi presentato, perché, sono state portate in sede di discussione generale e nelle pregiudiziali di ieri sera, non solo dalla nostra parte, tutte le argomentazioni politiche, giuridiche, costituzionali e di dottrina, come dicono i nostri egregi amici avvocati. Argomentazioni alla quali non si è risposto in modo pertinente, perché ciò non poteva essere fatto nè dal punto di vista della lettera e dello spirito della Costituzione, nè della sua interpretazione.

È vero, signor Presidente, che poche parole sono sufficienti a comprendere; sono pienamente d'accordo con lei. Da molto tempo ci siamo compresi. Ma l'importanza di questa questione è tale che anche chi non ambisce tenere discorsi e non ama discorsi lunghi e inutili che spesso ripetono le stesse cose non può, in certe occasioni, sottrarsi al dovere anche di ripetere — e me ne scuso, signor Presidente — perchè talvolta ripetere è necessario non tanto nell'illusione che giovi, ma per obbedire a un imperativo che è dettato dalle nostre coscienze, per richiamare la vostra attenzione su ciò che state facendo (senza dubbio, molti di voi ne hanno piena coscienza).

za) e per farvi sentire tutta la responsabilità che vi assumete facendo approvare, con un colpo di maggioranza, questa legge. Se c'è una cosa che mi stupisce e mi sorprende è che molti di voi abbiano dimostrato di non comprendere la nostra reazione, in certi momenti vivace, ed anche la nostra indignazione: reazione del tutto giustificata di fronte al tentativo di far passare sotto banco o di contrabbandare, come cosa normalissima, una legge e, nel caso concreto, questo articolo 64, che ferisce profondamente la nostra Costituzione. Quando si vuole rivedere la Costituzione, ci sono i mezzi per farlo, senza ricorrere a sotterfugi. E se ascolto sempre con attenzione ed apprezzo i nostri esimi avvocati per la acutezza delle loro argomentazioni, per la loro abilità dialettica, l'apprezzamento lascia il posto a un diverso sentimento quando ci si accorge di essere presi in giro. Noi possiamo ammirare, infatti, un eloquente e abile discorso, ma non ci lasciamo nè incantare nè ingannare da artifici oratori e dalle abilità di chi è uso professionalmente a difendere molte, forse anche troppe, cause civili o penali nell'interesse di privati cittadini o di gruppi industriali, di grandi gruppi economici, anche se non sempre nell'interesse dello Stato. Noi apprezziamo la dottrina, ma non possiamo apprezzare il tentativo che si fa di considerarci degli sciocchi o dei minorati. Perchè nascondersi dietro un dito, perchè non dire chiaro quel che si vuole?

Ho sentito ieri sera dire da autorevoli, stimatissimi nostri colleghi: ma perché ve la prendete tanto con una legge che è fatta da un Governo democratico, da uomini che hanno lottato per la libertà? Perchè pensate sempre a tentativi autoritari, a colpi di Stato? Perchè pensate che con gli articoli 64 e 65 si vogliono dare al Governo dei poteri in contrasto con la Costituzione che neghino le libertà, le guarentigie costituzionali? Ma, onorevoli colleghi non siamo qui per lasciarci trarre in inganno. Ognuno di noi ha il pieno diritto di esporre liberamente le sue convinzioni, ma non quello di prendere per uno sciocco il suo oppositore. Siamo tutti uomini politici, tutti con

sufficiente esperienza di queste cose, una esperienza lontana e recente che abbiamo pagata e che tutto il Paese più di una volta ha pagato a caro prezzo. Se i vostri sospetti fossero fondati, ha detto il senatore Alessi, voterei anch'io contro questo articolo; e ha creduto di risolvere il problema con un codicillo che non serve assolutamente a niente perché, quando il Governo vuole emanare dei decreti-legge che non abbiano attinenza con lo stato di emergenza, con misure di emergenza e che non si riferiscono alle libertà e alle guarentigie costituzionali lo può fare, lo ha sempre fatto fin troppo; non ha alcun bisogno di questi articoli 64 e 65 della legge di pubblica sicurezza.

Non prendeteci dunque in giro. Dite chiaro che cosa volete e, se intendete modificare in qualche punto, in qualche parte la Costituzione, avete i mezzi normali per farlo. Dite chiaro quello che volete; d'altronde nessuno è sciocco e lo abbiamo compreso in abbondanza; per cui, ripeto, a un certo momento ogni discorso diventa inutile tanto più che su problemi così fondamentali non è che ci si possa illudere di convincerci reciprocamente con facilità. Giunti al punto in cui siamo, dopo aver precisato nettamente le nostre posizioni e dopo aver messo ognuno di fronte alle proprie responsabilità, o si va avanti oppure, se si ritiene che la questione sia importante o decisiva per lo avvenire della nostra democrazia e delle nostre istituzioni, allora la lotta deve acquistare ben altro carattere, deve impegnare il Parlamento e il Paese, come in altre occasioni è avvenuto anche con successo e con risultati positivi.

Onorevoli colleghi, non illudetevi di poterci indurre, nè oggi nè domani, a votare, sia pure con voto contrario, a tamburo battente, dei progetti di legge che violano o che feriscono gravemente la Costituzione. È vero che questo disegno di legge è qui solo in prima discussione, dovrà passare all'altro ramo del Parlamento e l'attenzione del Paese, distolta in questi giorni da gravi avvenimenti che hanno minacciato ed ancora minacciano la pace del mondo, certamente si rivolgerà a questa legge la cui gravità, forse, sfugge ancora all'uomo della

strada e forse, lo voglio sperare, anche a molti colleghi che siedono in quest'Aula. Desidererei vivamente che gli onorevoli colleghi si rendessero conto dell'importanza della questione che potrebbe essere gravida di disastrose conseguenze e di altre rovine per il nostro Paese. Ci troviamo di fronte, soprattutto per quanto attiene a questi articoli 64 e 65, a una legge eccezionale che tocca e calpesta l'ordinamento costituzionale dello Stato. L'articolo 78 della nostra Costituzione stabilisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Questo articolo è chiaro, esplicito, tassativo, non vi possono essere dubbi sulla sua interpretazione e sulle intenzioni dei costituenti che in primo luogo hanno stabilito che solo le Camere possono deliberare lo stato di guerra e, in secondo luogo, non hanno previsto alcun altro caso in cui possa essere dichiarato lo stato di emergenza o di pericolo pubblico; badate, onorevoli colleghi, non per trascuratezza, non per negligenza, non per dimenticanza o per difetto di immaginazione: il problema fu posto, discusso e venne respinto. Fino a quando, dunque, la nostra Costituzione non sarà abrogata, quanto meno in questa sua parte, il Governo, per nessun motivo, anche il più grave, cioè la guerra, può conferire a se stesso dei poteri che solo dalle Camere gli possono derivare. Il caso di guerra è proprio il più grave che possiamo immaginare, quello che può presentarsi oggi di sorpresa, immediatamente, da un momento all'altro e può colpire rovinosamente tutto il Paese nei suoi centri vitali, economici, industriali, umani. Infatti, ai tempi nostri, lo sappiamo tutti, in base anche a precedenti recentissimi che stanno davanti ai nostri occhi, la guerra non viene più dichiarata, o meglio è dichiarata quando già i carri armati hanno superato le frontiere del Paese avversario, quando i suoi centri vitali sono già stati colpiti dai bombardieri o quando si è già distrutta l'aviazione del Paese nemico, come è accaduto nelle settimane scorse all'Egitto. A questi casi abbiamo assistito all'inizio e durante la seconda guerra mondiale ed anche nelle imprese di aggressione che l'avevano

preceduta. Se una prossima guerra, malauguratamente, dovesse scoppiare, ma abbiamo certezza che i popoli non se la lasceranno più imporre, la dichiarazione sarà portata dai missili, magari con le testate atomiche e non più dagli ambasciatori. Tuttavia, anche per il caso di guerra, che è il pericolo più grave che si possa creare nel Paese, quello che può presentarsi improvvisamente senza dare tempo alla convocazione delle Camere e ai dibattiti parlamentari, la nostra Costituzione ha previsto (eppure è stata elaborata questa nostra Costituzione all'epoca nostra e non negli anni dei fucili ad avancarica, non all'epoca in cui le marce erano fatte con i carri di San Francesco) che lo stato di guerra può essere proclamato solo dalle Camere e, beninteso, dalle Camere italiane.

Solo le Camere possono conferire al Governo i poteri necessari dopo la dichiarazione dello stato di guerra. Alla Costituente si è persino discusso se fosse democratico oppure no, conforme ai principi fondamentali della nostra Costituzione, conferire alle Camere il potere di dichiarare lo stato di guerra e attribuire, di conseguenza, al Governo i poteri necessari. Noi non possiamo mai dimenticare il valore fondamentale che ha l'articolo primo della nostra Costituzione che solennemente afferma: « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». Questo articolo non dice che la sovranità emana o deriva dal popolo, dice assai di più: che appartiene al popolo. All'Assemblea costituente si discusse molto sulle formulazioni, anche su questa, e non certo per motivi lessicali o di bello scrivere. A meno di considerare inesistente e privo di qualsiasi valore giuridico l'articolo primo della Costituzione; a meno di considerare questo articolo soltanto come una frase retorica da comizio, voi dovette riconoscere che qualche cosa di fundamentalmente nuovo sorgeva in quel momento, quando abbiamo approvato questa Costituzione. Quella formulazione non dice soltanto che l'autorità e l'attività dello Stato devono esplicarsi nell'interesse del popolo, ma dice assai di più, afferma che la sovranità ap-

partiene al popolo. Nel momento in cui nacque la nostra Carta costituzionale, la nostra Costituzione democratica e repubblicana, sorta, conquistata dalla Resistenza, c'era nello stesso tempo qualche cosa che moriva, che doveva morire, che noi seppellivamo, o che credevamo di seppellire. Ciò che moriva e allora veniva sepolto, o meglio avrebbe dovuto essere sepolto, era il vecchio, arcaico, tradizionale mito conservatore e retrivo dello Stato sovrano. Quel vecchio dogma reazionario venne sepolto dall'Assemblea costituente e non può più trovar posto (o meglio non dovrebbe, perchè la realtà, lo sappiamo, è un'altra) nell'ordinamento, nel sistema eretto sulla base della Costituzione italiana. Da quel momento, in Italia sorgeva solennemente riconosciuta una nuova sovranità, come sovranità costituita, giuridicamente determinata e come sovranità preminente, non dico come unica sovranità.

Senza dubbio, da quel momento si trattava di regolare, di armonizzare la sovranità del popolo con quella e con i poteri dello Stato. È appunto per questo che le leggi che noi elaboriamo devono essere in armonia con la Costituzione. Nel caso nostro concreto, le leggi di pubblica sicurezza (l'ho già detto in sede di discussione generale) che noi stiamo discutendo, non possono essere valide per qualsiasi Stato, per tutti gli Stati, per uno Stato in senso astratto; non possono valere tanto per uno Stato democratico, quanto per uno Stato autoritario; non possono valere tanto per uno Stato che ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli, quanto per uno Stato che afferma e potenzia il suo dominio aggredendo altri popoli o distruggendo, se necessario, con bombardamenti che durano anni, un altro popolo, soltanto perché rivendica la sua libertà e la sua indipendenza.

La legge di pubblica sicurezza nuova che stiamo elaborando, se la vogliamo in armonia con la Costituzione, deve essere tale da servire a tutelare l'ordine dello Stato democratico e a salvaguardare i diritti e le libertà dei cittadini della Repubblica democratica fondata sul lavoro, di una Repub-

blica dove la sovranità appartiene, o dovrebbe appartenere, per dettato costituzionale, al popolo. In altre parole, in base alla nostra Costituzione, nella Repubblica democratica italiana, la forza prima, la forza motrice che a tutto dovrebbe dare impulso, è rappresentata dalla volontà e dalla sovranità popolare. Così dovrebbe essere, ma lo so, lo sappiamo tutti, noi e voi, che così non è; questa stessa discussione lo sta a dimostrare, se ve ne fosse stato ancora bisogno. Sappiamo bene che le cose vanno diversamente perchè la nostra Costituzione democratica, di tipo nuovo, è sorta sulle vecchie strutture economiche e politiche della società italiana; sono queste strutture che impediscono e che limitano notevolmente la sovranità popolare e il libero esplicarsi della volontà del popolo. Esiste, cioè, un'aperta contraddizione tra la Costituzione scritta che stabilisce e riconosce la sovranità popolare e lo Stato italiano così come è rimasto strutturato. Di qui, le nostre lotte continue per attuare le riforme di struttura poiché, sino a quando rimangono in piedi le vecchie strutture, il popolo non potrà mai esercitare effettivamente la sua sovranità, le libertà saranno sempre in pericolo e noi saremo sempre sotto la minaccia di possibili colpi di Stato o tentativi reazionari.

Ma non voglio addentrarmi in una discussione che ci porterebbe lontano. Intendevo solo ricordare che alla Costituente si è posto il problema se, in base all'articolo primo della nostra Costituzione e a tutta la concezione democratica che la informa, potesse essere affidato alle Camere il potere di dichiarare lo stato di guerra.

Nessuno metteva e nessuno mette in dubbio che il Parlamento sia la legittima espressione della rappresentanza popolare, anche se non sempre esso è lo specchio del Paese, anche se non sempre esso esprime la volontà del popolo o, in un momento dato, tutta la realtà del Paese. Ma, ammesso che le rifletta esattamente e senza deformazioni in periodi normali, è ovvio che, di fronte ad avvenimenti eccezionali, straordinari, decisivi per l'avvenire della Nazione — avvenimenti che si usa definire di importanza

storica — si può verificare, come quasi sempre è avvenuto, una profonda divergenza di vedute e di volontà nel Paese e tra Governo e Paese.

Si è discusso, dunque, alla Costituente se, in tali casi di emergenza e straordinari, come quello di una guerra, sia lecito e democratico che un migliaio di rappresentanti del popolo possano decidere direttamente e senza alcuna consultazione popolare. È stato proposto alla Costituente che, in casi del genere, dovesse essere il popolo a decidere per mezzo dell'istituto del *referendum*; sembrava cioè ai costituenti, o a una parte di essi, che fosse in un certo senso farsi beffa di questa tanto solennemente proclamata sovranità popolare prevedere il ricorso al *referendum* nei casi meno gravi per le sorti del Paese e di tutta la Nazione ed escludere dal diritto di far sentire la loro volontà i 50 milioni di italiani proprio nei casi più gravi, quelli che mettono in causa la loro vita, la loro esistenza e la vita e l'avvenire dell'intera Nazione, forse per più generazioni.

La proposta del *referendum* per dichiarare la guerra non fu, tuttavia, presa in considerazione, ritengo, per il fatto semplicissimo che, se le guerre dovessero essere decise per *referendum* dal popolo, di guerre non ce ne sarebbero più. Quella proposta, allora caduta, non siamo qui oggi per risollevarla, ma non possiamo accettare che quel potere che emana dal popolo lo si restringa ancora di più tentando di escludere anche i rappresentanti del popolo; non possiamo consentire che nell'ora in cui sono in questione i destini di tutto il popolo, di tutta la Nazione, possa essere esclusa dalla decisione anche una parte di quel migliaio di rappresentanti del popolo liberamente eletti che potrebbero essere privati dei loro diritti, potrebbero essere — diciamo, perchè non dovremmo dirlo? — arrestati o per disposizioni del Governo o persino per l'ordine di un prefetto o di un questore, o che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero essere chiamati a ratificare dopo settimane delle decisioni irrevocabili dei provvedimenti già presi, di estrema gravità e di imprevedibili conseguenze.

Qui non si tratta di accorciare i termini, onorevole Ministro, che tra l'altro non mi sembra potremmo essere noi a farlo; questi poteri eccezionali che danno facoltà all'Esecutivo di violare, mettere in mora, sospendere la Costituzione non possono essere da noi concessi, nè per due mesi, nè per cinque giorni e neppure per cinque minuti. Noi non daremo il nostro voto a questi articoli.

Si dice: ma vi possono essere dei casi straordinari di emergenza, di così grave e immediato pericolo che non si può attendere la convocazione delle Camere. Sul terreno della casistica, non intendiamo metterci. Vi sono delle leggi (a cominciare da quelle fondamentali, costituzionali) che non sopportano delle eccezioni.

Nessuno di noi, d'altra parte, riesce ad immaginare un pericolo più grave, più immediato, più improvviso che possa colpire tutto il Paese, all'infuori della guerra. Per questo pericolo, il più grave di tutti quelli che si possono immaginare, si è ritenuto che soltanto le Camere possono dichiarare lo stato di guerra e dare al Governo i poteri conseguenti.

Quale altro pericolo può esserci, più grave di questo? È già stato dimostrato dai colleghi e compagni che mi hanno preceduto che gli articoli 64 e 65 sono anticostituzionali, perchè essi non possono richiamarsi al secondo capoverso dell'articolo 77 della nostra Costituzione che prevede, come casi di necessità e di urgenza, quelli che non hanno nulla a che fare con lo stato d'assedio, con lo stato d'emergenza, con il pericolo pubblico; tant'è che l'ultimo capoverso dell'articolo 77 recita: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione ».

Che cosa significa: perdono efficacia fin dall'inizio? È chiaro che qui la Costituzione si riferisce a provvedimenti e a leggi urgenti, ma attinenti a problemi economici, finanziari, fiscali che possono trovare la loro riparazione, che possono perdere la loro efficacia fin dall'inizio, ma non si riferisce a leggi eccezionali o a provvedimenti come i casi previsti dagli articoli 64 e 65 che potrebbero essere irreparabili. Che va-

lore può avere, nel caso che stiamo discutendo, l'affermazione: perdono efficacia fin dall'inizio? Quando quei provvedimenti fossero stati adottati anche soltanto per una ora, potrebbero essere irreparabili, non potrebbero più perdere efficacia, in ogni caso sarebbero gravidi di terribili conseguenze sin dal primo momento.

Ma esaminiamo quali possono essere questi casi previsti, ipotizzati dal Governo o da chi ha elaborato questo disegno di legge. Lasciamo stare la fiaba che è corsa per settimane (meno male che non se ne parla più!) delle inondazioni e dei terremoti che potrebbero colpire, sconvolgere improvvisamente l'intero Paese. Di questo passo potremmo anche ipotizzare la discesa dei marziani a invadere la terra; qui siamo nella fantascienza, nessuno può seriamente discutere su fantasie del genere. Ritengo che dobbiamo dare atto all'onorevole Ministro dell'interno di non essere ricorso a tali ridicole giustificazioni per gli articoli 64 e 65. Il disegno di legge prevede ben altro: prevede dei casi straordinari di necessità e di urgenza per i quali sia necessario dichiarare lo stato di pericolo pubblico, in altre parole, quello che in altri tempi si chiamava lo stato d'assedio (tant'è che anche quando parliamo tra di noi, molte volte diciamo indifferentemente stato d'assedio, intendendo stato di pericolo pubblico). Tutti sappiamo che stato d'assedio e stato di pericolo pubblico sono sinonimi, sono la stessa cosa. Bisogna adottare le misure per fare fronte allo stato di pericolo pubblico; ma quali sono queste misure? Qui non è detto. Occorre dare i poteri al Governo per dichiarare lo stato di pericolo pubblico e adottare le misure per farvi fronte. Ma quali sono queste misure? Tutto è lasciato all'arbitrio del Governo e dei prefetti. E si osa chiedere a noi l'approvazione di questi articoli del disegno di legge? La seconda Commissione dell'Assemblea costituente aveva approvato un articolo (è già stato ricordato da qualche nostro collega, ieri sera) che diceva testualmente: « È vietata la dichiarazione di stato d'assedio. È altresì vietata ogni misura di sospensione totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione ».

Tale articolo poi non trovò posto nella Costituzione perchè si disse che non occorre porre un divieto per tutto ciò che già era escluso dal contenuto, dallo spirito e dalla lettera della Costituzione e che non doveva neppure supporre che i diritti dei cittadini e le garanzie regolate dalla presente Costituzione potessero essere totalmente o parzialmente sospese.

Orbene, voi con questo disegno di legge ci presentate un articolo, l'articolo 65 (che è direttamente legato all'articolo 64) nel quale è detto: « Durante lo stato di pericolo pubblico, il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario ». E si aggiunge: « Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro 48 ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Dunque, è chiaro che si tratta di provvedimenti che si riferiscono alla sospensione delle guarentigie costituzionali che si riferiscono all'annullamento e alla sospensione delle libertà, dei diritti dei cittadini, delle loro organizzazioni, dei loro partiti, di tutte le prerogative sancite dalla Costituzione. Tutto potrebbe esser fatto poichè nulla è precisato. Se vi fosse un dubbio in proposito, è sufficiente leggere (e già lo ha fatto ieri sera il collega Gianquinto) gli articoli 214 e 215 della legge di pubblica sicurezza fascista ancora in vigore e gli articoli 64 e 65 della legge che ci viene presentata dal Governo di centro-sinistra. Gli articoli 64-65 sostituiscono nella forma, ma lasciano pienamente in vita nella sostanza i già citati articoli 214-215. Che cosa dicono questi articoli? Li vogliamo leggere nuovamente? L'articolo 214 stabiliva che, nel caso di pericolo, di disordine, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Presidente del Consiglio — e qui la differenza la vediamo tutti — o i prefetti per delegazione possono dichiarare con decreto lo stato di pericolo pubblico. Ma dove consiste l'identità? Dice l'articolo 64: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza — qui non si parla

di pericolo, di disordini la legge fascista era più chiara e più esplicita — il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte». Che cosa diceva l'articolo 215? « Durante lo stato di pericolo pubblico, il prefetto può ordinare l'arresto e la detenzione di qualsiasi persona qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico ». L'articolo 65 odierno dice: « Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario. Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati... ».

È chiaro che si tratta ancora una volta della libertà di arrestare. Qui non si parla di qualsiasi persona, ma dirò poi che ciò non ha alcuna importanza. Ogni commento a questi articoli è superfluo. Non si può, tuttavia, non rilevare che la sola differenza sta nel fatto che gli articoli 214 e 215 della legge fascista dicevano esplicitamente e con franchezza quello che con dei pudichi veli ingannatori dicono gli articoli 64 e 65 attuali. A nessuno di noi interessa in questo momento chiedere se fra le persone alle quali potrebbero essere tolte dal prefetto le guarentigie costituzionali, che potrebbero essere private della libertà, siano compresi quei parlamentari che dovrebbero essere chiamati a dichiarare lo stato di guerra oppure ad esprimere decisamente la volontà di pace del nostro popolo. Non ci interessa, si tratta *de minimis*; non mi sembrerebbe neppure dignitoso porre una questione del genere.

La Costituzione e le leggi che vi si conformano garantiscono determinate libertà ben precisate, determinati diritti, chiaramente sanciti, a tutti i cittadini indistintamente; salvaguardano le libertà di tutti, senza discriminazione alcuna. E non c'è Governo, non c'è alcun prefetto che abbiano il diritto di sopprimere o gravemente limitare ai cittadini italiani (a meno si tratti di criminali, di persone che abbiano com-

messo reati specifici), questi diritti e queste libertà per motivi di carattere politico o di cosiddetto ordine pubblico.

Per quanto la questione la si esamini, non si riesce, signor Presidente, a ipotizzare un altro pericolo che possa presentarsi in modo così grave, improvviso, urgente da giustificare la concessione al Governo e ai prefetti di poteri così eccezionali. Due sole ipotesi serie possono farsi: la guerra, oppure un tentativo di colpo di Stato per imporre la guerra o un regime contrario alla nostra Costituzione.

Per quanto riguarda il pericolo pubblico determinato dallo stato di guerra, la Costituzione ha esplicitamente previsto che soltanto le Camere possono deliberare lo stato di guerra e conferire al Governo i necessari poteri. In questa ipotesi quindi la questione è chiara e non può essere messa in discussione se non modificando la Costituzione.

Esaminiamo l'altro caso, quello di un grave pericolo pubblico determinato da un tentativo di colpo di Stato, di sovvertimento delle nostre istituzioni democratiche; ma deve essere ben grave quel pericolo e tale da coinvolgere l'intero Paese se impedisce persino la convocazione delle Camere! Difatti, se si trattasse di poche persone o piccoli Gruppi quest'ipotesi non potrebbe configurarsi. Supponiamo che qualcuno assalti la sede del suo Ministero, onorevole Taviani; credo che chi è preposto alla difesa non attenderà il decreto-legge per reagire, così come coloro che sono messi a tutelare, a vigilare sedi ed organismi ancor più delicati e vitali, non attenderebbero il decreto-legge per reagire adeguatamente di fronte a colpi di mano da chiunque organizzati. Non per questi casi credo è previsto lo stato di pericolo pubblico.

Il pericolo che si presume dev'essere di ben altra gravità se tale da impedire la convocazione immediata delle Camere. Orbene, un tentativo di sovvertimento, di colpo di Stato così grave da impedire la convocazione delle Camere non può che essere organizzato con la complicità diretta del Governo o di una parte del Governo. E se anche il Governo ne fosse vittima, allora ciò vorrebbe dire che quel colpo è stato orga-

nizzato con grandi forze, direttamente dallo straniero: sbarchi navali, sbarchi aerei. Ma in questi casi, se cioè noi fossimo vittime di aggressione improvvisa da parte dello straniero, non è ai prefetti che occorrerebbe dare i pieni poteri! Tutti i poteri in tali casi dovrebbero esser dati a degli organismi rappresentativi di tutto il popolo italiano, non ai prefetti! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Ieri sera c'è stata una certa indignazione, una sorta di indignazione mista a un atteggiamento — permettetemelo, onorevoli colleghi — di finta ingenuità, di ingenuo candore; quel candore che ebbe nell'antichità un'altissima, autorevole definizione che qui non voglio ripetere. Ma come — ci si è detto — voi avete il sospetto che qualcuno voglia tentare dei colpi di Stato, voglia annullare le guarentigie costituzionali, voglia mettere in non cale la Costituzione? Onorevoli colleghi, stiamo appena oggi, dopo vent'anni, discutendo della legge di pubblica sicurezza; dopo vent'anni dalla Costituzione ci troviamo ancora ad avere la legge di pubblica sicurezza e i codici fascisti, sia pure con le modificazioni apportate e soprattutto ci troviamo a dover attuare tutta una parte delle riforme strutturali tassativamente previste entro dei termini dalla nostra Costituzione. E vi sorprende quando noi esponiamo i nostri fondati sospetti che si possa attentare alla sicurezza dell'ordinamento democratico!

Ma questa inattuazione delle parti fondamentali della nostra Costituzione non costituisce, già di per sé, una violazione della Costituzione? Fingete di scandalizzarvi perchè noi sospettiamo che si voglia violare ancora più gravemente, di quanto è già stato fatto, la Costituzione, perchè pensiamo ai colpi di Stato. Ma non abbiamo avuto forse le confessioni, le dichiarazioni esplicite fatte ripetutamente anche in questi giorni dal Vice Presidente del Consiglio, onorevole Nenni, su quanto si stava tramando nel 1964 per scavalcare il Parlamento? L'onorevole Nenni è Vice Presidente del Consiglio, non è un cittadino qualunque e non un qualsiasi, seppure, autorevole giornalista. Ma non abbiamo forse avuto a suo tempo la dichiara-

zione pubblica dell'onorevole Fanfani, attualmente Ministro degli esteri, sul pericoloso corso dal nostro Paese negli anni 60? Ma non abbiamo forse avuto le dichiarazioni pubbliche fatte alla stampa dall'ex Presidente del Consiglio e nostro collega, senatore Ferruccio Parri, la cui serietà, sincerità, onestà sono unanimemente riconosciute? Non abbiamo forse dichiarazioni e testimonianze di autorità politiche e militari su determinati tentativi non lontani di scavalcare il Parlamento? Non abbiamo forse avuto la Commissione d'inchiesta sul SIFAR? Il rapporto in gran parte noto, l'esposizione fatta dal Ministro della difesa, onorevole Tremelloni, il dibattito che è avvenuto in Parlamento non hanno forse fornito la prova che sono stati compiuti tutta una serie di atti colpevoli che costituiscono gravi attentati alle libertà dei cittadini, alle guarentigie costituzionali, alla Costituzione? Quei fatti illegali sono stati compiuti, ce ne sono state fornite qui le prove.

Come avete l'ardire di venirci a chiedere: ma come, voi sospettate? Francamente noi abbiamo più di un sospetto, abbiamo, delle prove e queste prove sono venute dalla vostra parte, da una parte di voi. La cosa che importa sottolineare è che nel corso di questi anni, dalla liberazione in poi, come già era avvenuto prima del fascismo, le libertà democratiche sono state sempre messe in pericolo dalle classi dominanti, gli attentati alla Costituzione sono sempre venuti da determinati gruppi di potere della Democrazia cristiana (non dico da parte di tutta la Democrazia cristiana), o anche di gruppi di altro orientamento, strettamente legati alla grande industria, ai monopoli italiani e all'imperialismo americano.

Se poi vogliamo dare uno sguardo al di fuori dei nostri confini, è sufficiente guardare a quanto è avvenuto in Grecia alcune settimane or sono; e per brevità non aggiungo parola, perchè ci siamo ugualmente intesi. Ma è proprio di fronte a queste eventualità che noi non vogliamo che l'Esecutivo, da chiunque sia rappresentato, qualunque sia la sua etichetta e il suo colore, abbia certi poteri. Ha già risposto brillantemente ieri sera l'amico e compagno Perna su questo

punto: non è sufficiente essere dei democratici, non è neppure sufficiente portare il distintivo dell'Associazione dei partigiani o partecipare alla commemorazione dei caduti della Resistenza o celebrare alla televisione la Resistenza, ricordare i caduti delle Ardeatine, eccetera, per dare garanzia contro certe eventualità. Quindi, qualunque sia la sua etichetta e il suo colore, noi non vogliamo che l'Esecutivo di oggi o di domani possa impunemente tentare dei colpi di Stato servendosi della legge scritta, servendosi della stessa Costituzione. Noi non possiamo fare delle leggi confidando in questo o quel Governo. Ci sembra del tutto normale e saggio che i costituenti abbiano voluto che la Costituzione e i diritti dei cittadini fossero rispettati soprattutto nei momenti più gravi e decisivi per l'avvenire del Paese, nei momenti in cui il popolo è chiamato a decidere del suo avvenire e di quello di intere generazioni. Sarebbe ben strano che i costituenti avessero deciso che la Costituzione, la democrazia debbono esser rispettate in tempi normali e possono, invece, essere impunemente abrogate, calpestate nei momenti cruciali quando certe decisioni possono mandare allo sbaraglio l'intera Nazione. È proprio nei momenti cruciali che il popolo deve essere chiamato a decidere, il popolo che delle guerre deve sopportare tutte le conseguenze. È soprattutto in questi momenti che spetta al popolo poter liberamente decidere, quanto meno tramite i suoi rappresentanti. Per questo noi chiediamo la soppressione degli articoli 64 e 65.

Sino a qualche anno fa tutti concordavano sull'abrogazione dell'intero capitolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ancora, non molti anni fa, il 18 giugno 1958, venne presentata alla Camera una proposta di legge firmata dagli onorevoli Luzzatto, Leonetto Amadei, Ferri, Jacometti, Pertini ed altri nella quale all'articolo 1 si diceva: gli articoli 2, 9, 20, 21 eccetera e l'intero titolo 9, comprensivi degli articoli dal 209 al 219, sono abrogati. Si può chiedere quali sono i ripensamenti che hanno portato alcuni dei firmatari di questo progetto di legge a farsi sostenitori proprio di questi articoli che ancora nel 1958 intendevano abolire?

Io non sono animato da volontà polemica nei confronti dei compagni socialisti; qui non vedo l'onorevole Amadei, gli avrei voluto dire, se fosse stato presente che egli sa bene quali sono i legami della Resistenza che ci hanno uniti e che ci uniscono, perchè i governi passano, i centro-sinistra passano e passeranno, ma al di sopra dei governi vi deve sempre essere qualche cosa che resta e unisce tutti gli uomini che veramente hanno creduto nella Resistenza, nei suoi valori supremi di libertà e di democrazia, di salvaguardia della libertà e della indipendenza di tutti i popoli. Ma questa unità alla quale ci richiamiamo non è una unità solo nelle celebrazioni e neppure una unità nei campi di concentramento e nelle carceri. Tra i firmatari di questo progetto di legge che prevedeva l'abolizione dell'intero articolo 9 ve ne è uno (non faccio il nome perchè appartiene all'altra Camera) che aveva allora, o pochi anni prima, forgiato lo *slogan*: meglio con i comunisti in galera che con i democristiani al Governo. Ma non di questo si tratta; all'unità nelle galere noi preferiamo immensamente l'unità nella lotta per l'indipendenza, per la pace, per la libertà del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*). Noi vogliamo l'unità nella lotta per la libertà e l'indipendenza del popolo greco, del Vietnam, dei popoli arabi e di tutti i popoli che hanno il diritto di vivere indipendenti in casa loro.

All'unità nelle galere, noi preferiamo l'unità nella lotta, quell'unità che ha visto combattere e cadere uniti a Cefalonia, a Lerò, nei campi di concentramento, dove c'era il compagno Amadei, uomini di ogni corrente politica, ma animati da ideali di libertà.

Scusatemi questa parentesi; ma non solo uomini che alcuni anni or sono non erano al Governo, ma anche autorevoli uomini della Democrazia cristiana fin dal 1948 erano per l'abolizione completa degli articoli che noi stiamo discutendo.

È già stato ricordato come l'onorevole Scelba presentò nel dicembre del 1948 il suo progetto di legge di pubblica sicurezza e propose l'abolizione del titolo 9 del testo unico del 1931 con queste precise parole: titolo da abrogarsi perchè contiene norme che

contemplano funzioni e particolari poteri connessi con lo stato di guerra e con lo stato di pericolo pubblico che non hanno ragione di essere. Ma è altrettanto vero, che il ministro Scelba ritornò in seguito sui suoi passi nel marzo del 1950: quando il progetto di legge venne discusso alla Camera, allora improvvisamente presentò quegli emendamenti al suo progetto di legge, per i quali il Governo poteva dichiarare lo stato di pericolo pubblico, adottando le misure per farvi fronte.

Noi dobbiamo chiederci: cosa accadde, dal dicembre del 1948 al marzo 1950, da indurre gli onorevoli De Gasperi, Scelba ed il Governo a mutare opinione, a ritornare sui loro passi, su una questione così importante e decisiva per l'avvenire del nostro Paese e della nostra Costituzione? Non si era assistito soltanto, come è stato ricordato nel corso di questa discussione, allo sviluppo delle lotte per il lavoro e per le riforme sociali del nostro Paese, ma era accaduto qualche cosa di immensamente grave per l'indipendenza del nostro Paese. Il 4 aprile del 1949 era stato firmato a Washington il Patto atlantico, dal quale poi sorse quella mastodontica organizzazione bellica e militare, chiamata NATO, con le sue migliaia di basi militari terrestri e navali, sparse in ogni continente e purtroppo attivamente presenti ed operanti nel nostro Paese; basi militari fornite di armi termonucleari in dotazione sia delle forze terrestri sia di quelle aeree, con missili di diversa gittata, di cui i comandi americani detengono il controllo, hanno facoltà di impiego e con cui soprattutto si propongono di compiere tutte quelle azioni, compreso l'impiego della forza militare, per mantenere la sicurezza e ristabilire l'ordine in tutte quelle zone di sicurezza che essi chiamano l'Atlantico del nord. Gli americani non negano neppure questo divisamento, e ancora recentemente un ammiraglio di una flotta che tutti conosciamo ha fatto quelle ben note dichiarazioni che non rivelarono peraltro nulla di nuovo, ha detto cioè che questa flotta è presente per intervenire in ogni Paese ove l'ordine fosse minacciato. Quale ordine? Perchè non è intervenuta questa flotta in Grecia, a ristabilire quel poco

di ordinamento democratico che c'era in quel Paese? Abbiamo visto di quale carattere sia il loro intervento a difesa e a salvaguardia delle libertà e dell'ordine democratico! Qui sta la questione, noi abbiamo l'articolo 78 della nostra Costituzione il quale stabilisce che soltanto le Camere possono dichiarare lo stato di guerra e conferire al Governo i poteri necessari. Questo articolo della nostra Costituzione non piace agli imperialisti americani, non piace ai comandi della NATO, non piace forse neppure al nostro Governo. E allora si vuole trovare una scappatoia giuridica, si vuole, con un articolo della legge di pubblica sicurezza, dare la possibilità al Governo o all'Esecutivo di poter dichiarare la guerra o quanto meno lo stato di pericolo pubblico e di adottare tutte le misure per farvi fronte, e cioè di cancellare o sospendere, ad un certo momento, i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione.

Qualcuno mi ha fatto osservare: ma, se così fosse, il Governo non avrebbe bisogno di presentare una nuova legge di pubblica sicurezza, dato che quella attualmente in vigore gli dà questa possibilità. Sì, è vero, la legge attualmente in vigore gli dà la possibilità di violare la Costituzione, ma si tratta di una legge che non è stata fatta dal Senato della Repubblica, si tratta di una legge che non è stata approvata da noi, si tratta di una legge fatta da Mussolini, dal regime fascista e che, insieme alle altre elaborate da quel regime, contribuì a togliere la libertà a milioni di italiani ed a portare in rovina il nostro Paese.

Invece, questo progetto di legge che stiamo discutendo, ci viene presentato dal Governo di centro-sinistra, in regime democratico e repubblicano: questa è la grande differenza. Altri ha osservato: ritieni tu, ritenete voi che gli imperialisti americani, che già hanno installato le loro basi terrestri e navali nel nostro Paese, si preoccupino di un articolo della legge di pubblica sicurezza; credi forse che questo o quest'altro articolo possa costituire un ostacolo, un impedimento a chi volesse imporre al nostro Paese la sua volontà di guerra? Credete voi che tutto o in parte il nostro Esecutivo, ligio all'obbedienza, alle ingiunzioni degli impegni NATO,

legato ad un'alleanza, si fermerebbe dinanzi ad un articolo della legge di pubblica sicurezza che stabilisce che per nessun motivo, senza la deliberazione delle Camere, il Governo può dichiarare nè lo stato di guerra nè lo stato di pericolo pubblico nè può attribuire a sè dei poteri che soltanto le Camere gli possono accordare?

No! Non sono e non siamo così ingenui da pensare che la formulazione di un articolo, un pezzo di carta scritta, possa fermare la mano di chi fosse deciso a impiegare la violenza, di chi da anni sta dando prova, con dei criminosi bombardamenti, con lo sterminio di un intero popolo della considerazione e del rispetto che esso ha per tutte le convenzioni internazionali firmate e per tutte le Costituzioni basate sul rispetto dei diritti dell'uomo e dell'umana civiltà. Non abbiamo alcuna illusione in proposito. Allo stesso modo che nessun codice ha mai impedito che vi siano dei crimini e dei delinquenti, così siamo i primi ad essere persuasi che nessuna Costituzione è mai servita da sola — l'ho detto altre volte — a salvare le libertà dei cittadini e la democrazia, se a presidio di queste libertà e di questa democrazia non stanno la coscienza e la fede democratica di tutto un popolo. Ma è proprio questa fede, questa coscienza che intanto ci impone il dovere di elaborare delle leggi che corrispondano ai dettami della nostra Costituzione; è proprio questa coscienza che impone a noi stessi di cominciare col non strappare la Costituzione. Se è vero che una legge ben fatta forse non sarà sufficiente a trattenere qualcuno, italiano o straniero, che intenda ricorrere al colpo di Stato per imporre al nostro Paese la guerra o per dichiarare lo stato di pericolo pubblico, tale argomento tuttavia lo respingiamo perchè noi intanto abbiamo il dovere di fare delle leggi che non favoriscano i colpi di stato o, anche, soltanto, non li legittimino o possano essere utilizzate per giustificare dopo o per assolvere o per proteggere coloro che avessero impartito o anche coloro che avessero ubbidito a ordini illegali e contrari alla nostra Costituzione democratica e repubblicana.

Il problema che ponevo al Ministro quando sono intervenuto nella discussione generale era appunto questo: ma se domani, con un colpo di stato venissero ad arrestarla, quelli che sono stati comandati ad eseguire questa azione dovrebbero ubbidire all'ordine o no? Certamente no, ma abbiamo detto che ciò che vale per le alte autorità del Paese, deve valere per tutti i cittadini italiani. Le garanzie di libertà possono salvare le istituzioni democratiche se valgono per tutto un popolo, e non soltanto per l'Esecutivo; non vogliamo che questi articoli 64 e 65 possano coprire di immunità coloro che tentassero, sotto il velo del pericolo pubblico, questi colpi di stato, noi non vogliamo cioè fabbricare, con le nostre stesse mani, delle leggi che potrebbero portare il Paese, un'altra volta, alla rovina.

Ecco perchè abbiamo presentato gli emendamenti soppressivi degli articoli 64 e 65; noi vogliamo, in altre parole, che queste cose le sappiano chiaramente non soltanto gli uomini politici responsabili, i comandi responsabili; gli uomini politici, i comandi delle Forze armate di oggi o di domani queste cose le sanno, ma vogliamo che le sappiano, le conoscano tutti: gli ufficiali, i soldati delle Forze armate, dei carabinieri, tutti gli agenti e i militi della polizia. Non vogliamo più avere, come è accaduto in passato, dei processi di uomini che dicevano: io ho ubbidito.

Quegli uomini dovevano sapere che non ubbidivano alle leggi dello Stato, ma a degli usurpatori. Tutti devono sapere che non è lecito, non è conforme alle leggi della nostra Repubblica, anzi è un reato, ubbidire a degli ordini che siano in contrasto con la nostra Costituzione, con l'ordinamento democratico dello Stato, con la Repubblica sorta dalla Resistenza. Tutti devono sapere che soltanto il Parlamento italiano può dichiarare lo stato di guerra, che soltanto il Parlamento italiano può dichiarare lo stato di emergenza; nessun altro organo italiano o straniero lo può fare, nessun altro organo italiano o straniero ha il diritto di farlo.

Un'eventuale invasione del nostro territorio da parte di un qualsiasi esercito o la utilizzazione per fini di guerra (di una guerra non decisa, non dichiarata dal nostro Parla-

mento) o per un supposto mantenimento dell'ordine pubblico devono essere considerate un'aggressione e tutti i cittadini e tutti gli ufficiali, soldati, polizia, carabinieri compresi, hanno il dovere, in simili casi, di concorrere alla difesa della Repubblica, alla tutela delle libertà, dei diritti del cittadino contro l'aggressione, contro le misure sovvertitrici, illecite di qualunque forza italiana o straniera, contro chiunque abbia organizzato la aggressione.

Noi vogliamo sperare che questo non avverrà mai e che se fosse tentato, troverebbe adeguata e pronta risposta. Ma intanto — lo ripeto e ho finito, onorevole Presidente — noi abbiamo il dovere di fare delle leggi che non intacchino, che non violino la Costituzione. Noi non vogliamo violare la Costituzione, e siamo convinti che il popolo italiano tutto (operai, contadini, studenti, intellettuali, ufficiali e soldati di tutte le armi) sicuro presidio della nostra Repubblica democratica, non permetterà mai che la nostra Costituzione sia violata e che lo straniero, o chi per esso, imponga improvvisamente al Paese lo stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico senza che la decisione sia stata presa dal popolo italiano e dal Parlamento in base alla nostra Costituzione.

Questi sono i motivi per cui chiediamo la soppressione degli articoli 64 e 65. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Nencioni, Picardo, Maggio, Pinna, Ferretti e Cremisini è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Al capoverso, sostituire le parole: « decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione », con le altre: « provvedimento provvisorio con forza di legge »; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « col rispetto delle norme costituzionali ».

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, ormai tutte le argomentazioni sulle norme contenute negli articoli 64 e 65 della legge in esame, sono state, sia nell'intervento in discussione generale, sia nei due interventi di ieri per la pregiudiziale, esposte. Io non voglio ripetermi perchè sarebbe fatica inutile e sarebbe anche, ritengo, motivo di confusione.

Volevo solo far presente che per l'articolo 64 noi avevamo presentato un emendamento diretto a rendere la norma stessa in armonia con i precetti costituzionali, solo al fine che essa potesse essere applicata senza ombra di incostituzionalità e senza possibili, probabili interventi successivi della Corte costituzionale.

È vero, onorevoli colleghi, che quando si parla di « stato di pericolo » i rimedi (come già nella vecchia legge per lo stato d'assedio e lo stato di guerra) difficilmente possono essere in armonia con la tutela e col rispetto di norme di carattere giuridico. Di fronte a situazioni eccezionali, si postulano mezzi eccezionali. Ma poichè si propone l'abolizione di tutti gli istituti previsti dalla vecchia legge di pubblica sicurezza, come lo stato d'assedio, ed è rimasto solo, e non regolato dalla Costituzione repubblicana, questo non meglio definito « stato di pericolo » (tale stato però è facile definire attraverso il ricorso all'esperienza, attraverso la storia, attraverso, se volete, la cronaca di questi ultimi 50 anni), come è possibile intervenire in questo caso in cui viene meno quel bene comune che è l'ordine pubblico? Il testo unico del 1931 dava facoltà al Ministro e per delega del Ministro al prefetto di dichiarare lo stato di pericolo. Oggi si propone l'abrogazione delle norme contenute negli articoli 214 e 215 e con gli articoli 64 e 65 si stabilisce che nei casi straordinari di necessità e di urgenza si provvederà con decreto-legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dettando le misure per farvi fronte e dando la facoltà al prefetto di adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica limitati al periodo strettamente necessario, con possibilità di ricorso, nel termine previsto dall'artico-

lo 13 della Costituzione, all'autorità giudiziaria quando questi provvedimenti straordinari riguardino singole persone.

Onorevoli colleghi, noi avevamo osservato (e faccio questo richiamo solo per inquadrare la questione) che, a parte eventuali considerazioni circa la sua opportunità per la necessità della tempestività dell'intervento questione che ha anche la sua importanza), la sospensione di norme costituzionali non poteva avvenire attraverso una norma ordinaria che, indiscutibilmente, è prodotta dallo strumento legislativo del decreto-legge. E in questo caso avevamo proposto la modifica dell'articolo 64, nel senso di sostituire al richiamo al decreto-legge, il richiamo ad un provvedimento provvisorio avente forza di legge e di indicare come fonte di produzione legislativa (lunghi dall'istituto previsto dalla Costituzione) la necessità. Cioè la necessità come strumento di produzione legislativa, col compito del Parlamento di ratificare il provvedimento provvisorio. Nel caso di non ratifica, cioè di mancanza di quel *bill di indennità*, che è in sostanza una ratifica ben diversa dalla conversione, sarebbe posta in evidenza la responsabilità politica dell'Esecutivo che aveva emanato il provvedimento stesso.

Si è osservato che la teoria, che aveva suggerito il rimedio, poteva non adattarsi al caso concreto perchè l'articolo 64 e il successivo 65 non postulano la violazione di norme poste dalla Costituzione e in modo specifico dei principi costituzionali. Si è osservato anche che la norma di legge ordinaria diretta ad attribuire competenze straordinarie poteva essere in armonia con il sistema costituzionale (anche per provvedimenti di urgenza) in forza della previsione costituzionale contenuta nel secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione che « in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente della legge » prevede l'adozione di « provvedimenti provvisori ».

Dobbiamo però obiettare che i rilievi che sono stati fatti non ci convincono sotto il profilo della correttezza costituzionale. Non ci convince il primo rilievo per ragioni ovvie, non ci convince il secondo rilievo perchè l'articolo 13 della Costituzione prevede che

in casi straordinari di necessità e di urgenza l'autorità possa provvedere, salvo informare l'autorità giudiziaria nel termine di 48 ore, come è previsto dalla norma stessa; a parte il fatto che questa è una norma di procedura e non sostanziale, la norma prevede l'attribuzione di determinate competenze in casi tassativamente indicati dalla legge. Tassativamente indicati dalla legge significa tassativamente previsti da una legge-norma, non da una legge-provvedimento; cioè da una legge avente i caratteri della astrattezza e della generalità, non certo da una legge eccezionale e speciale contraddistinta da caratteri specifici di legge-provvedimento. Tale è certamente un provvedimento eccezionale, d'urgenza, dell'Esecutivo per dichiarare lo stato di pericolo che emerga da una particolare situazione di fatto.

E sarebbe veramente falsare, a nostro modesto avviso, il significato dell'articolo 13 della Costituzione se si potesse fare richiamo a una legge provvedimento.

Vediamo un caso pratico. A Roma si crea, sostanzialmente, una situazione che può essere definita, per le sue implicazioni, di pericolo. L'Esecutivo provvede con un provvedimento ad attribuire la competenza ai prefetti, ai questori. Questo provvedimento, avente valore di legge, può identificarsi solo come legge-provvedimento, cioè come atto sostanzialmente amministrativo, non avente i caratteri della astrattezza e della generalità. Mi pare che questo sia logico e che risponda a quei criteri di tecnica legislativa, a quei criteri definitivi che sono patrimonio comune.

Il senatore Alessi, ieri, si è sforzato mirabilmente per farci comprendere che anche in questo caso la legge ha i caratteri della generalità. Perché la norma non è diretta ad un individuo o ad una categoria di individui, è un provvedimento avente ambito generale. Cioè, può riguardare anche concretamente una persona, ma in prospettiva riflette tutte le persone, tutti gli individui che si trovino nella situazione prospettata dalla norma.

Mi permetto di osservare che l'articolo 13 della Costituzione non può essere interpretato così disinvoltamente. Infatti, l'articolo 13

della Costituzione, è una norma di procedura e di attribuzione di competenza, in casi eccezionali di necessità e di urgenza. Scattano gli strumenti previsti solo per i casi tassativamente indicati dalla legge; questo significa che la norma deve essere una norma regolatrice della condotta dei cittadini e delle autorità con i caratteri della generalità e della astrattezza. Invece un provvedimento attributivo di competenza specifica alle autorità per rimediare a una situazione di emergenza eccezionale, particolare, è un provvedimento specifico per quella determinata situazione. Non si richiama certo a categorie generali di rapporti, non integra una norma avente i caratteri della generalità.

Vorrei arrivare, non attraverso gli esempi, ma attraverso una breve disamina, alla dimostrazione del nostro assunto. Il senatore Alessi ha tentato di dimostrare che le norme della Costituzione che pongono dei principi assoluti non possono essere incise minimamente. Debbo dire che la dimostrazione data è veramente suggestiva. Egli si è poi richiamato ad alcuni principi costituzionali la cui disciplina prevede attenuazioni e limitazioni con evidente delega al legislatore ordinario. Ad esempio, la norma costituzionale che pone il diritto di associazione prevede limitazioni. Pertanto, in caso di stato di pericolo o anche nella normalità, una norma di legge ordinaria può benissimo intervenire a limitare il diritto di associazione nel quadro generale dell'ordinamento giuridico, nel rispetto naturalmente delle norme costituzionali e nel rispetto anche delle norme del codice penale e in genere del diritto positivo vigente.

Ma quando una norma costituzionale prevede — e noi dobbiamo, in ipotesi, anche prevedere la sospensione dei diritti costituzionali — che solo in casi di necessità e di urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità può adottare provvedimenti provvisori, è evidente che la norma costituzionale non si richiama a norme — provvedimenti eccezionali e speciali, ma a casi legislativamente previsti con norme ordinarie aventi i caratteri dell'astrattezza e della generalità. Mi pare che dal punto di vista concettuale tra le due tesi vi sia un irridu-

cibile contrasto, perchè il provvedimento che riflette, poniamo, solo una regione o una città non è una norma di carattere speciale, eccezionale e quindi ordinaria, ma è una norma attributiva di competenza per una situazione particolarissima e pertanto dobbiamo riconoscervi i caratteri non della legge-norma ma della legge-provvedimento. Mi pare che non vi sia dubbio su questo, mentre quando si parla di alcune limitazioni di diritti costituzionali relativi alla libertà dei cittadini, all'inviolabilità del domicilio, eccetera, in casi di necessità e di urgenza, queste sono previste in modo specifico non con caratteri particolari relativi a situazioni particolari, non riflettendo categorie generali di rapporti.

Pertanto non è possibile accettare la giustificazione del senatore Alessi che è suggestiva, ma non soddisfa alle esigenze che noi abbiamo, esigenze che si debbono avere trattando questa materia nella quale occorre assoluta chiarezza. La legge di pubblica sicurezza, come ho già detto, deve essere particolarmente chiara, intelligibile, non passibile di contrastanti interpretazioni perchè — per arrivare ad una figurazione che non è certamente mia — è una legge che illumina con un raggio l'ambito del cittadino, ed oltre questo raggio di luce vi è la tenebra del codice penale o di altra legge limitativa.

In queste condizioni noi avevamo proposto che non si facesse richiamo al decreto-legge previsto dall'articolo 77 della Costituzione per due ragioni: in primo luogo perchè il decreto-legge, previsto dall'articolo 77, è norma ordinaria; in secondo luogo perchè l'articolo 77 prevede il decreto-legge stesso soltanto in casi di necessità e di urgenza, sotto la responsabilità precisa dell'Esecutivo. In questo caso invece sarebbe la norma ordinaria di legge, la legge di pubblica sicurezza che attribuirebbe all'Esecutivo questa competenza particolare di ricorrere all'articolo 77. Pertanto il ricorso al decreto-legge non avverrebbe per valutazione libera, discrezionale dell'Esecutivo da cui deriva una precisa responsabilità dell'Esecutivo stesso in caso di mancata conversione: responsabilità politica che può giungere anche a subire una sanzione del Parlamento, che può

giungere anche alle dimissioni del Governo. In questo caso invece sarebbe una legge ordinaria che darebbe questa specifica competenza al Governo, anzi porrebbe un preciso obbligo, di ricorrere all'istituto dell'articolo 77. Viene così falsato, praticamente, l'istituto previsto dalla Costituzione repubblicana. Noi abbiamo sostenuto la necessità che in questo caso l'Esecutivo, che ha la responsabilità della tutela dell'ordine pubblico, nel caso che si presentino delle situazioni che possono essere catalogate come stato di emergenza e stato di pericolo, con proprio insindacabile provvedimento, provvederà, a norma dell'articolo 65. Questo provvedimento provvisorio, credo, della necessità come fonte normativa è un provvedimento di carattere amministrativo avente forza di legge. Non è però il provvedimento previsto dall'articolo 77 e non postula pertanto la conversione in legge, postula soltanto la sanzione del Parlamento, sanzione di carattere politico. In questo caso infatti il Parlamento non potrebbe modificare il provvedimento, dovrebbe solo prenderne atto e sanzionare. Vi immaginate un decreto-legge che pone lo stato di pericolo portato in Parlamento, con la possibilità di presentare emendamenti, di modificarlo, come ormai è consuetudine del Parlamento italiano, senza ratificarlo o respingerlo? Oramai il decreto-legge è diventato un provvedimento ordinario che viene emendato. In questo caso invece il Parlamento dovrebbe dare solo la sua sanzione, quella che il diritto inglese definisce, come strumento, *bill* d'indennità, cioè una sanzione di carattere politico al provvedimento stesso.

Noi insistiamo in questo emendamento perchè con esso si dà ogni potere, maggior potere, all'Esecutivo responsabile dell'ordine pubblico. Noi abbiamo ritirato l'emendamento precedente e lo abbiamo modificato, perfezionato dopo la discussione fatta ieri. Al capoverso, abbiamo sostituito le parole: « decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione », con le altre: « provvedimento provvisorio con forza di legge »; infine abbiamo aggiunto: « col rispetto delle norme costituzionali ». In questo caso noi abbiamo uno strumento efficace

che attribuisce competenza specifica ed operativa all'Esecutivo per intervenire d'urgenza in caso di necessità, in caso che sorga questo stato di pericolo o questo stato di emergenza; questo con il rispetto della Costituzione, perchè l'Esecutivo provvede non con lo strumento costituzionale inadatto per le ragioni che abbiamo detto, ma provvede con un suo atto amministrativo, cioè è una norma-provvedimento, non è una legge-norma; provvede attraverso questo strumento legislativo. Il Parlamento successivamente ratificherà o non ratificherà, senza quei termini stretti previsti per lo strumento contemplato dall'articolo 77, il decreto-legge, cioè il Parlamento si pronuncerà sulla responsabilità dell'Esecutivo stesso. Noi abbiamo aggiunto: « con il rispetto delle norme costituzionali » affinché lo strumento in concreto sia in armonia con il sistema costituzionale e possa raggiungere l'obiettivo con celerità, possa validamente sostituire il vecchio istituto che attribuiva competenza all'Esecutivo di dichiarare, al di fuori di qualsiasi controllo, lo stato di pericolo, mentre il controllo del Parlamento è insito nell'istituto stesso, sia in armonia con la dottrina giuspubblicistica più autorevole, in armonia con la Costituzione stessa, in armonia col sistema della legge, in armonia con la realtà. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Onorevoli colleghi, con la proposizione e la discussione che ieri è seguita alla proposizione e risoluzione della questione pregiudiziale, ritengo che sia stata superata tutta quella ansiosa problematica di diritto costituzionale che una parte del Senato riteneva — io sostengo infondatamente — potesse sorgere dal combinato disposto degli articoli 64 e 65 del disegno di legge in esame, che sono in unitaria discussione. Io direi *felix culpa*, perché, tutto sommato, trovo che la proposizione della questione pregiudiziale ha fornito ampi chiarimenti anche a coloro che potevano coltivare il dubbio, che

le iniziative autorizzate al Governo, sia pure in circostanze particolari, potessero, in qualche modo, arrivare a ledere o semplicemente a sospendere le guarentigie costituzionali. Ora questo dubbio è fugato, perché la motivazione stessa con cui noi abbiamo respinto la questione pregiudiziale coincide esattamente con questa nostra affermazione, che cioè mai e poi mai, attraverso una modesta norma contenuta nella legge di pubblica sicurezza, si possa operare una inversione di regime od un pregiudizio del sistema delle garanzie costituzionali. Simili operazioni implicano la procedura particolare, dettata dall'articolo 138 della Costituzione o l'impiego dell'articolo 78 della Costituzione. Vorrei aggiungere che l'ulteriore discussione sul merito sembra a me, e lo dico con molta modestia, non abbia più l'importanza che fino a ieri si delineava: l'annuncio della proposizione dell'emendamento che porta anche la mia firma — ben definito dal senatore Monni pleonastico, perchè tale appunto è — tuttavia elide le conseguenze emozionali di carattere psicologico che erano affiorate in una parte della Nazione. Con l'emendamento proposto ora viene detto *espliciter* ciò che era assolutamente implicito, e cioè che le due disposizioni in esame danno poteri che possano, e debbano, muoversi solo nell'ambito dei diritti protetti dalla legge ordinaria e non dei diritti sostenuti dalla norma costituzionale. Di questo nuovo, chiarificatore elemento i colleghi non possono non tener conto nella loro discussione, altrimenti rischiano di parlare non del disegno di legge in corso di esame, per approvarlo o disattenderlo, ma di altre ipotesi legislative, come, per esempio, degli articoli 214 e 215 della vigente legge di pubblica sicurezza che noi, invece, intendiamo modificare. E perchè non ribadirlo ancora una volta? Ho sentito parole nobilissime da parte del senatore Secchia: sappia l'Esercito, sappiano i funzionari, sappia il popolo che mai permetteremo la violazione della Costituzione! Giustissimo. Ma chi avrebbe mai potuto dubitare che, con il modestissimo strumento degli articoli 64 e 65, l'Esecutivo potrebbe consumare un colpo di Stato? Il colpo di Stato si serve della spada; esso sovverte la

Costituzione; gli articoli in esame l'attuano. È ben vero che chiunque si può servire di uno strumento legislativo per distorcerlo dai suoi fini, sfigurandone la natura, la portata, anzi, richiamandolo ipocritamente, contro il suo specifico precetto. Ma sarebbe come proporre di non approvare il bilancio perché, in ipotesi, un Ministro potrebbe pur consumare dei peculati. La legge di bilancio dispone l'uso e l'amministrazione del pubblico denaro, non la sua distrazione; chi lo distrae non attua la legge di bilancio ma la viola. Quindi, venire a dire che queste disposizioni, sia pure attraverso un abuso di potere, possono condurre l'Esecutivo alla manomissione della Costituzione, è come dire che bisogna sciogliere le forze armate perchè, in ogni momento, valendosi dell'impiego delle armi di cui sono fornite, potrebbero rivoltarsi e sovvertire le libertà garantite dalla Costituzione, impossessarsi del potere e sopprimere il regime democratico. In tal modo si pone un problema di fiducia, non negli organi ma negli uomini che li incarnano ed hanno la disponibilità di tali mezzi. Insomma non si tratta più del problema legislativo, ma di un problema politico riguardo a coloro che dispongono di un potere assiso al vertice dell'organizzazione statale, o di una forza popolare organizzata nei partiti o nelle fazioni.

Dicevo, *felix culpa*. Noi oggi stiamo precisando qual è il contenuto, ma soprattutto qual è la natura dell'istituto della « dichiarazione del pubblico pericolo ». Io ho sentito parlare ancora una volta degli avvenimenti storici del passato; è bene richiamarli anche da parte nostra, non fosse altro per chiarire la portata discriminatoria della riforma in esame.

Ieri si parlava dello « stato d'assedio » che, a me, siciliano, suscita tristissimi ricordi. Però tale istituto non ha niente a che vedere con la dichiarazione di pubblico pericolo, perchè la dichiarazione dello stato di assedio importava la sospensione di tutte le garanzie costituzionali, ed il passaggio dell'amministrazione civile ai comandi militari. Orbene, lo stato di guerra — che corrisponde all'antico istituto dello stato di assedio — può essere dichiarato solo col voto del Parlamento, secondo il disposto dell'articolo 78

della Costituzione, così come la legge marziale nell'URSS deve essere proclamata dal Soviet Supremo. Ciò vuol dire che lo stato di pericolo ha ben altra natura e portata, altrimenti lo troveremmo già regolato specificamente e solennemente nella Costituzione.

Lo stato di assedio determinò discussioni gravi non tanto di carattere politico — tali da complicarne le difficoltà di funzionamento — quanto di ordine giuridico. Esse avevano per oggetto la legittimità del provvedimento, nel quadro dello Statuto albertino, che non consentiva al potere esecutivo di avvalersi, sia pure eccezionalmente e condizionatamente all'urgenza e alla necessità, delle facoltà proprie del potere legislativo.

Dopo la legge del 1926 — che attribuì, in modo indiscriminato e incondizionato, al potere esecutivo la facoltà di emanare norme giuridiche, con la sola condizione di sottoporle, entro un determinato tempo, all'autorità del Parlamento — la dottrina si ritenne paga, essendosi risolto il problema della legalità del decreto-legge. Tuttavia gli articoli 217, 218 e 219 della legge di pubblica sicurezza determinarono una situazione politicamente censurabile sia pure in confronto ad un regime in cui i diritti costituzionali non erano più protetti: la dichiarazione dello stato di guerra non promanava da una valutazione della situazione ma poteva essere provocata, al di fuori di ogni ragione obiettiva; cioè di particolare necessità, di particolare urgenza e pericolo, per l'esclusivo fine di realizzare il trapasso di tutta l'amministrazione civile nelle mani dell'amministrazione militare, *ad libitum*. Insomma, nessuna distinzione ontologica vi è nell'attuale legge di pubblica sicurezza tra stato di pericolo e stato di guerra.

Difatti, l'articolo 217 si esprime in termini che bene si possono considerare, almeno dal punto di vista dell'ermeneutica legislativa, scandalosi. Esso infatti dispone che, qualora voglia affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, e il prefetto, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra, e non perchè vi sia la sopravvenienza di un avvenimento tipico, particolare da far trascendere lo stato di pericolo addirittura in stato di guerra, ma solo perchè si intende

trasferire nelle mani dell'amministrazione militare tutta l'amministrazione civile e parte della giurisdizione ordinaria, distraendo il cittadino dal suo giudice naturale.

Oggi il problema, per altri motivi, risorge in pieno. Io non sono tra coloro che ritengono che, in una situazione costituzionale come la nostra, la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico possa giustificare provvedimenti che sovvertono l'ordine costituzionale, o comunque ledano i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini. Non lo credo soprattutto perchè la Costituzione ha precisato che per la consecuzione di tali effetti occorra la convocazione urgente del Parlamento che dichiari lo stato di guerra. L'articolo 78 della Costituzione dispone che, in quell'occasione, ma solo in quella occasione, il Parlamento — e non il Governo — può attribuire all'Esecutivo poteri straordinari, che importano, sia pure nel limite della provvisorietà, dell'eccezionalità, cioè in una ristrettezza di tempo e di condizioni ben precise, l'esercizio di poteri eccezionali, straordinari nei quali è implicita anche la sospensione di qualche garanzia costituzionale dei cittadini. La Costituzione si occupa della dichiarazione dello stato di guerra. Non si occupa dello stato di pericolo pubblico. Per intendere il silenzio della Costituzione sullo stato di pericolo sarà bene richiamare i principi fondamentali. La nostra Costituzione, le cui norme sono rigide, consente al Governo il potere di emanare norme aventi efficacia legislativa; tale potere si estende alle norme di carattere costituzionale? Certamente no, perchè lo stesso Parlamento legifera normalmente in via ordinaria; se vuole deliberare norme aventi valore costituzionale, deve sottostare ad un *iter* tutto particolare, inflessibilmente. Ne discende che la capacità legislativa, come produzione di una norma costituzionale non può essere delegata al Governo, come si evince apoditticamente dall'articolo 138 e dall'articolo 77 della Costituzione. Quest'ultimo articolo ribadisce *expressis verbis* che le norme dei decreti-legge hanno valore di legge ordinaria. Il processo di legalità dei decreti-legge si è normalizzato attraverso la legge del 1926 rispetto allo Statuto albertino, che consentiva la produzione di norme

costituzionali con legge ordinaria; ma non può dirsi normalizzato nel quadro della nuova Costituzione quanto alla produzione di norme costituzionali. Tale constatazione importa come conseguenza ineluttabile che l'istituto che noi andiamo ad approvare è un istituto ordinario, che ha in sé più il riflesso della pubblica calamità che dell'emergenza di carattere politico.

Ieri il senatore Perna mi osservava che la differenza tra l'articolo 64 in discussione ed il quadro della decretazione consentita dall'articolo 77 della Costituzione, sta in ciò: il processo formativo dei decreti ex articolo 77 espressamente risale alla responsabilità del Governo, mentre il nostro articolo 64 la assegnerebbe in definitiva, al Parlamento. L'argomento sgomenta; mi pare che ci inabissiamo in una questione nominalistica, che peraltro precipita nella sinonimia. L'iniziativa politica del Governo, e cioè l'assunzione di un potere straordinario, non implica in ogni caso la sua responsabilità politica? Un Governo che abbia lealtà e costume democratico, qualora la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico venisse respinta dal Parlamento potrebbe non trarne le conseguenze politiche che ne discendono?

Che poi si tratti di sola responsabilità politica, collega Perna, è chiarito dallo stesso articolo 77, il quale dispone che, in ogni caso, quei tali provvedimenti debbono importare la convocazione e la riunione delle Camere entro cinque giorni. In ogni caso, anche se le Camere sono sciolte.

Ma veniamo al tema nostro; l'unica obiezione che a me sembra abbia una sostanza è questa: se gli articoli 64 e 65 si limitano a ripetere, *sic et simpliciter*, il testo della Costituzione, allora che valore hanno? La duplicazione dal punto di vista legislativo sarebbe così vana da far nascere il dubbio che essa serva ad un contrabbando. *Ab occultis libera me!* Qual è, dunque, l'esigenza legislativa di ribadire un concetto che già è virtualmente espresso dalla Costituzione, tanto più che il testo stesso del provvedimento, a sua volta, si richiama testualmente all'articolo 77 della Costituzione? A tal proposito desidero rispondere al senatore Nencioni di cui raccolgo la cortese polemica di carattere giuri-

dico, che egli ha condotto al mio intervento di ieri.

Io ritengo, senatore Nencioni, che ella sia preso da uno scrupolo per il termine adoperato nell'articolo 65, che, ne convengo, potrebbe ingenerare un equivoco. All'articolo 65 si dice: « Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili... ». « Tali provvedimenti, — non dice leggi, d'accordo — « ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica... ». Questo punto della discussione assume una notevole importanza. Il quesito si può così riassumere: basta la dichiarazione di pubblico pericolo, per considerare il prefetto già investito della facoltà di emanare provvedimenti che possono riguardare la libertà personale dei cittadini? Sono d'accordo con il senatore Nencioni: non basta, perchè l'articolo 13 della Costituzione, a proposito dell'arresto, del fermo, di un qualsiasi provvedimento che inerisca alla libertà individuale, vuole che sussista non solo l'accertamento delle condizioni di eccezionale necessità ed urgenza; richiede altresì che si tratti di casi tassativamente previsti dalla legge con efficacia di generalità.

Cosa ho voluto dire con ciò? L'articolo 13 della Costituzione dispone che il Governo nel decreto legislativo che starà per emanare, nel dichiarare lo stato di pericolo pubblico, se intende intervenire sulla libertà personale dei cittadini, in applicazione del capoverso dell'articolo 13 della Costituzione deve prefissare nel decreto-legge i casi per i quali viene consentita la misura restrittiva della libertà personale. Ove ciò non sia detto, il provvedimento prefettizio successivo potrà autorizzare la perquisizione personale o domiciliare, mai il fermo.

La Costituzione ha un dettato perentorio: la fattispecie legale deve risultare come previsione legislativa nella legge ordinaria o nel decreto-legge, in quanto i provvedimenti che siano in qualche modo lesivi della libertà personale — che è e resta inviolabile — devono fissare i casi a carattere generale per i quali sia possibile questo fermo, questo arresto e cioè, come dissi, la fattispecie legale. Il decreto-legge può stabilire, ad esempio, che

chiunque, richiesto di documentare le proprie generalità sia sfornito di documento di identità, può essere fermato, eccetera. Senza tale previsione, quel provvedimento di fermo sarebbe non solo illegittimo ma penalmente illecito.

Or dunque non può sorgere confusione alcuna tra provvedimento e norma. Il provvedimento preveduto all'articolo 65 è quello che realizza la norma dell'articolo 64. L'articolo 64 autorizza il decreto-legge, cioè il precetto legislativo; ed è nel quadro di tale precetto che sono autorizzati i provvedimenti di cui all'articolo 65, con l'ovvio rispetto della Costituzione. Lo ripetiamo: ove non venissero rispettati tali limiti inderogabili, è chiaro che la norma non avrebbe alcun valore giuridico, nè potrebbe essere da qualunque autorità realizzata perchè è assurdo che un decreto-legge possa abrogare la Costituzione.

Quindi un prefetto che si trovasse di fronte ad un decreto di dichiarazione di pubblico pericolo, ove non fosse specificamente enunciata la facoltà di fermi ed arresti e la categoria di fronte alla quale questi fermi ed arresti potrebbero realizzarsi, evidentemente sarà investito di altre facoltà ma non di quelle previste dall'articolo 13 della Costituzione.

T O M A S S I N I . Ma com'è formulato l'articolo 64, si direbbe che il suo è un augurio, che però non si verifica mai. Come è formulato l'articolo 64 si può verificare tutto il contrario di quanto lei afferma!

A L E S S I . No, perchè l'articolo 64, parlando di provvedimenti, con ciò non autorizza qualsiasi provvedimento. Il termine « provvedimento » potrebbe forse comprendere il ripristino della pena di morte? No, perchè la pena di morte è abolita per l'articolo 27 della Costituzione. Io perciò dico che il decreto-legge che pretendesse di riformare la Costituzione, sarebbe inesequibile.

T O M A S S I N I . Senatore Alessi, che si tratti di un provvedimento restrittivo delle libertà personali del cittadino si desume dal capoverso, ove si dice che tali provvedimen-

ti sono comunicati al procuratore della Repubblica, eccetera.

A L E S S I . Il capoverso dell'articolo 64 precisa che qualunque provvedimento riguardante le singole persone deve sempre essere comunicato all'autorità giudiziaria entro 48 ore; qualsiasi provvedimento; evidentemente ancor più se si tratta del fermo e dell'arresto, perchè in tal caso la convalida è prevista specificamente dall'articolo 13 della Costituzione.

Sia chiaro, dunque, che l'accertamento del pubblico pericolo costituisce la condizione per promuovere il decreto-legge, ma non si identifica con la motivazione giuridica, con la previsione legale, con le fattispecie legali in esso contenute.

T O M A S S I N I . Ma fa scattare quella legge!

A L E S S I . Fare scattare una legge non vuol dire identificarne il contenuto; non possiamo scambiare il titolo causale e l'oggetto di rapporto giuridico con la condizione che li mette in essere.

T O M A S S I N I . Questa è la sua interpretazione.

A L E S S I . No, si tratta dei principi elementari del diritto. Io non posso fare un processo alle intenzioni, cioè non posso fare delle imputazioni alle future intenzioni delittuose di chi userà questo strumento. La legge è chiara, non offre possibilità di equivoci: quando sorga un pubblico pericolo è concessa facoltà al Governo di dichiararlo. Questa è la condizione che fa scattare l'esercizio della facoltà. Il modo come questa facoltà si debba esercitare, viene detto espressamente dallo stesso articolo 64: in conformità al precetto costituzionale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il rispetto della norma costituzionale integra, di per sè, qualsiasi processo normativo; e non vi è neppure bisogno che noi continuamente ne sollecitiamo il rispetto, perchè la capacità di farsi rispettare la Costituzione l'ha assunta nel rigore con cui sono formulati il processo

formativo della legge costituzionale e la revisione costituzionale. Comunque, *quod abundat non vitiat*. Una volta ribadito esplicitamente il vincolo, esso delinea il quadro entro il quale può — e fuori del quale non può — muoversi l'attività legislativa del Governo.

Rimane da rispondere alla domanda: allora a che cosa si riduce questo istituto? Ha una grandissima importanza, anche se esso richiama testualmente all'articolo 77 della nostra Costituzione per determinare la sorgente del potere di decretazione.

Vi è stata un'abrogazione esplicita degli articoli 217 e 218 e 219 della legge di pubblica sicurezza, attraverso l'articolo 78 della Costituzione. Tali articoli commettevano alla iniziativa del Ministro dell'interno o del prefetto la dichiarazione dello stato di guerra, e quindi la possibilità di sospendere con un atto amministrativo l'attività della Pubblica amministrazione e di trasferire addirittura la giurisdizione. Per l'articolo 78 della Costituzione questo potere è devoluto alle Camere. Ciò è incontrovertito per quanto riguarda lo stato di guerra.

Ma la Costituzione non si è occupata dello stato di pericolo pubblico. Non già perchè lo ignorasse, ma perchè la portata di provvedimenti, sia pure straordinari, in caso di dichiarazione di pericolo pubblico non poteva mai essere così intensa da interessare il precepto costituzionale. La dichiarazione di pericolo pubblico potrà importare la sospensione di diritti ordinari comuni, nei quali la Costituzione non è impegnata.

Ecco perchè la Costituzione, pur indugiandosi a considerare la situazione particolare che dal punto di vista costituzionale nasce attraverso la dichiarazione dello stato di guerra, ha taciuto completamente quanto alla dichiarazione di pubblico pericolo; perchè si tratta di due istituti essenzialmente diversi dal punto di vista della rilevanza costituzionale, vale a dire soprattutto dal punto di vista che oggi suscita tante ansietà. L'aver taciuto, per il potere costituente, rappresenta la volontà di sopprimere gli articoli 214, 215 e 216? L'aver taciuto significa soltanto avere attribuito ai due istituti una diversa natura, un diverso ambito e non più.

Se, dunque, è qualificante la soppressione degli articoli 216, 217, 218 e 219 sarebbe squalificante la soppressione degli articoli 214, 215 e 216; e ciò perchè, essendosi la Costituzione occupata *ex professo* della dichiarazione di stato di guerra, ove noi non regolassimo l'istituto della dichiarazione di pubblico pericolo, per affrontare alle pubbliche calamità o situazioni particolari — ma di momento non tale da richiedere che il Parlamento riunito dichiari lo stato di guerra — priveremmo lo Stato degli strumenti opportuni per la tutela generale della salute, dell'ordine e della sicurezza. Il Governo deve potere provvedere e deve potere modificare con decretazione di urgenza per un certo tempo quegli istituti particolari del nostro diritto privato, a seconda delle particolari necessità collettive.

Per il legislatore ordinario, tacere ulteriormente significherebbe determinare quel caos, che, del resto, noi abbiamo lamentato in occasione di enormi sventure della nostra Nazione (mi riferisco al Polesine, al Vajont, a Firenze), allorchè molti domandavano se, avendo la Costituzione parlato dello stato di guerra ma non avendo parlato dello stato di pericolo, tuttavia sussistesse ancora il potere da parte del Governo di emanare norme giuridiche eccezionali di applicazione nazionale o zonale in relazione all'accertamento della situazione obiettiva di pubblico pericolo.

Ragion per cui noi, ribadendo l'istituto, rendiamo soprattutto un servizio, un grande servizio alla Costituzione; tale servizio sfugge a voi della estrema sinistra, in questo momento, ma domani, dopo il vostro ripensamento, modificati alcuni vostri pregiudizi, dovrete non solo ammetterlo, ma addirittura sostenerlo. Con questa legge stiamo affermando un principio molto più importante di quel che a prima vista sembra: e cioè che solo attraverso il voto del Parlamento, con la dichiarazione di stato di guerra, si possono manomettere certi diritti assai sensibilmente presenti alla nostra coscienza democratica. Quando, invece, viene dichiarato lo stato di pubblico pericolo, le disposizioni avranno un limite invalicabile nelle norme della Costituzione. I colleghi dell'estrema sinistra in questo momento non comprendono, o forse non ne vogliono dare atto, che noi stiamo

regolando l'istituto contro l'eventuale tentazione di straripamento in ordini che non appartiene al potere esecutivo di sommuovere. (*Commenti dall'estrema sinistra, Richiami del Presidente*).

Se questo è il valore della legge che risulta tante volte ribadito... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, vi prego di rileggere il mio emendamento, che è l'emendamento di tutta la maggioranza che, ripeto ancora una volta, peraltro è pleonastico. Come si può immaginare — io me lo domando veramente stupefatto — come si può immaginare che con una legge ordinaria si possano sospendere le garanzie costituzionali? Come si può immaginare ciò senza dire che la norma sarebbe ontologicamente illegittima? Concedendo poteri di iniziativa nell'ordine pubblico al sindaco si è mai immaginato che questi se ne potrebbe avvalere contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato? Ogni cosa sta nel suo ordine e nel suo limite. Noi abbiamo segnato questo ordine e questo limite; ma al contempo abbiamo voluto che il nostro Stato non fosse lo Stato dell'impotenza e del disordine. Ad avvenimenti straordinari non possiamo far corrispondere uno Stato improvviso perchè impotente!

La democrazia non postula uno Stato anarcoide ed inetto, cioè uno Stato non affidabile dalla coscienza dei cittadini... (*Reiterate interruzioni del senatore Gianquinto*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, perchè si è mosso dal suo posto? Lei è sceso nell'emiciclo apposta per contraddire il senatore Alessi. Lei potrà eventualmente chiedere la parola e contraddire, ma non ricorra a queste forme. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Si sta trattando una questione eminentemente giuridica in cui soltanto i giuristi possono intervenire. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

S A L A T I . No, questa è un'Assemblea politica! (*Clamori dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Gianquinto*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, la richiamo all'ordine. (*Commenti e proteste dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Ajroldi*).

G O M E Z D ' A Y A L A . Sei un bufone, un provocatore!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vi prego! Ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee. Qui i diritti delle minoranze sono più che tutelati.

C I P O L L A . Richiami anche il senatore Ajroldi.

P E R N A . Il senatore Ajroldi ha offeso il Parlamento, signor Presidente, e lei lo deve richiamare all'ordine. Siamo in un Parlamento repubblicano: si vergogni, senatore Ajroldi!

F O R T U N A T I . Signor Presidente, lo deve richiamare all'ordine. (*Richiami del Presidente*).

M A R I S . Signor Presidente, lei deve richiamare all'ordine il senatore Ajroldi e fargli ritirare la parola « sabotatori »!

C O M P A G N O N I . (*Nell'emiciclo e rivolto al senatore Ajroldi*). Lei è uno sbirro! (*Reiterate interruzioni del senatore Maris. Clamori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Mi lascio parlare, perchè vogliono imporre la loro volontà al Presidente? Mi hanno detto che il senatore Ajroldi avrebbe pronunciato la parola « sabotatori ». Io non l'ho sentita, ve lo garantisco... (*Clamori ed interruzioni dall'estrema sinistra*). Comunque il senatore Ajroldi ha chiesto la parola. (*Commenti dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Maris*).

Senatore Maris, non vede che il senatore Ajroldi desidera prendere la parola? Cosa vogliono forse la crocifissione del senatore Ajroldi? Quante volte anche loro dicono frasi che sono impertinenti contro gli altri! Comunque lasciamo parlare il senatore Ajroldi, il quale darà la spiegazione della sua frase che senza dubbio non intendeva essere di offesa per nessuno.

A J R O L D I *relatore*, onorevole Presidente, quando l'emiciclo si sarà vuotato, io sarò a disposizione del Senato.

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli senatori a prendere posto nei loro banchi per lasciare parlare il senatore Ajroldi. Prego i senatori questori di far sgombrare l'emiciclo.

P A J E T T A . Se il senatore Ajroldi ha paura, ci sono i commessi vicino...

A J R O L D I , *relatore*. Io non ho paura.

P R E S I D E N T E . Nessuno deve aver paura qui dentro. Siamo in un Parlamento libero, per fortuna! Senatore Ajroldi, faccia le sue dichiarazioni.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, la funzione legislativa del Senato, ma mi si dia atto, soprattutto l'opera della Commissione e di chi ha l'onore ma anche il peso di dover seguire uno per uno tutti gli oratori, è particolarmente delicata e difficile. Ieri io sono stato rimproverato, ed anche in modo poco cortese perchè, in un momento nel quale la Commissione non aveva nulla da dire, dato che si trattava di una questione pregiudiziale (che come ella mi insegna, signor Presidente, non ha a che fare con il parere della Commissione, che non è chiamata a darlo), mi ero assentato due minuti dal banco della Commissione. Oggi io stavo seguendo faticosamente l'intervento del senatore Alessi. In un certo momento il relatore non è stato più in grado di capire, non dico di sentire, ma di capire che cosa il senatore Alessi stesse dicendo, perchè si è verificata una tale massiccia aggressione verbale da parte degli onorevoli senatori dell'estrema sinistra per cui qui, davanti a me, si è creata una situazione impossibile. A questo punto dopo avere più volte, ed anche cordialmente, pregato il senatore Gianquinto di desistere (lo stava facendo anche lei, onorevoli Presidente, ed è il suo compito), ho detto che, se si va avanti così, si sabotano le operazioni del Parlamento. Io confermo questa frase perchè corrisponde a verità e a dignità dello istituto parlamentare. (*Applausi dal centro. Vivi clamori e proteste dall'estrema sinistra*).

P A J E T T A . Bugiardo, lei ha detto testualmente: voi siete sabotatori del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il senatore Ajroldi ha dato la sua spiegazione: ha formulato una ipotesi, e cioè che, se si va avanti così, si sabotano le operazioni del Parlamento.

L'incidente è chiuso. Senatore Alessi, la invito a riprendere la parola.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare per fatto personale.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, io l'ho richiamata all'ordine perchè lei continuava a stare nell'emiciclo. Questa è la verità, qui possono testimoniare tutti; quindi lasci andare il fatto personale. È stata una esasperazione del momento. (*Interruzione del senatore Pajetta. Proteste dalla estrema sinistra*). Ma che cosa vogliono fare? Vogliono crocifiggere il senatore Ajroldi?

G I A N Q U I N T O . Io sono sceso nell'emiciclo soltanto per poter chiedere alla cortesia del senatore Alessi, cosa che non potevo fare dal mio posto, lassù, che mi facesse capire, con la citazione di casi concreti, che cosa il Governo, in occasione della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, può fare, che cosa non può fare, che indicasse gli atti consentiti e quelli vietati riferiti a provvedimenti concreti, soprattutto dopo la presentazione del suo emendamento. Era quindi il mio un intervento legittimo per chiarire la discussione, non per intralciarla.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Gianquinto, poteva fare il suo discorso dal suo banco; non è legittimo fare un intervento nell'emiciclo. Ad ogni modo, il senatore Alessi continuerà nella esposizione e le risponderà.

G I A N Q U I N T O . Non potevo fare, signor Presidente, il mio intervento dal mio banco, lassù in montagna.

PRESIDENTE. Lei, senatore Gianquinto, poteva chiedere la parola sull'emendamento e parlare dopo che il senatore Alessi avesse concluso il suo intervento.

Continui, senatore Alessi.

ALESSI. Signor Presidente, se avessi avuto la fortuna di poter capire ciò che il senatore Gianquinto mi domandava, avrei forse potuto evitare lo spiacevole incidente. Debbo, intanto, correggere un mio *lapsus*. Quando parlavo della sistematica del titolo IX della legge di pubblica sicurezza, distinguendo gli articoli 214, 215, 216 — che riguardano la dichiarazione dello stato di pericolo — dagli articoli che riguardano lo stato di guerra, che sono stati abrogati dall'articolo 78 della Costituzione, e sono gli articoli 217, 218 e 219, erroneamente elenca i con questi anche l'articolo 216, considerandolo tra i soppressi. Orbene, è chiaro il *lapsus*: l'articolo 216 riguarda lo stato di pericolo e perciò non è stato travolto dall'articolo 78 della Costituzione, che ha regolato soltanto lo stato di guerra.

Il *lapsus* è evidente, la dizione della legge non lascia alcun dubbio, perchè, anzitutto l'articolo 64 si riferisce alla soppressione e alla conseguente sostituzione dell'articolo 214 della vigente legge di pubblica sicurezza. L'articolo 65 sostituisce l'articolo 215; nessuna menzione dell'articolo 216; e non lo si potrebbe, perchè, laddove l'articolo 215 regola i provvedimenti del potere centrale, l'articolo 216 regola i provvedimenti e le iniziative dell'autorità periferica.

Mi sembra evidente e, ove fosse necessario, la sinistra potrebbe presentare un suo ulteriore emendamento che riproponga anche per l'articolo 216 il limite del rispetto delle leggi costituzionali, e dei principi generali, dell'ordinamento giuridico. Noi lo approveremo poichè se quel limite già modera il potere del Governo anche in caso di necessità ed urgenza, a *fortiori* limita l'esercizio delle facoltà e l'intrapresa di iniziative da parte dei prefetti, cioè da parte delle autorità periferiche, che hanno potere derivato. *Nemo potest plus quam habet ius transferre*.

Per questo concetto di sistematica giuridica, il potere dei prefetti — potere non originario, derivato dal potere centrale — riflette la legittimità, le condizioni di operabilità ed i termini del potere delegante.

Allora quel sospetto che l'articolo 64 appronti uno strumento di contrabbando, la strada di servizio per colpi di mano del potere centrale, viene eliminato dalla dichiarazione, sia pure superflua, che mai si potrebbe, in quel provvedimento, profilare una qualsiasi sospensione delle guarentigie costituzionali.

Però ciò che mi pare abbia — *absit iniuria verbis* — eccitato la sensibilità della sinistra, è stata un'altra mia dichiarazione: e cioè che sarebbe improvvido uno Stato il quale non avesse la disponibilità dei mezzi necessari per sopperire ai casi d'emergenza, che possono avere cause economiche, cause sociali, e anche manifestazioni di ordine politico, e, perchè no, di ordine pubblico.

Noi siamo d'accordo, lo abbiamo ormai appreso da fonte estremamente più autorevole della nostra, che non ci può essere ordine politico ove non vi sia un ordine sociale e che cioè la pace dipende soprattutto dalla giustizia. Ciò non toglie però che mentre appartiene al dinamismo politico dei parlamentari di provvedere all'adeguamento degli strumenti legislativi alle istanze delle civiltà per lo sviluppo della persona umana e degli aggregati sociali, sia anche dovere specifico dei Parlamenti apprestare, intanto, al Governo i mezzi necessari che, nel limite, lo ripetiamo sino alla noia, del rispetto della Costituzione e dei principi generali del diritto, consenta al Governo le iniziative necessarie per affrontare responsabilmente ogni emergenza. In caso contrario dimostreremo di preoccuparci non del regime democratico, ma delle occasioni che vorremmo quasi tutelate affinché il caos divenga legittimario del potere, in sostituzione del potere civile costituito.

Ecco perchè ritengo che gli articoli di oggi, più che una compromissione, raggiungono l'effetto di un suggello, di un ribadimento del principio della intangibilità delle norme costituzionali e ostruiscono la stra-

da ad ogni tentazione, conservando il potere del Parlamento quanto alla dichiarazione di stato di guerra nel quale è implicita, sia pure provvisoriamente, la sospensione di qualche garanzia, ma regolando *ex professo* l'istituto della dichiarazione di pubblico pericolo in una legge di pubblica sicurezza, in tale maniera che l'ambito di discrezionalità legislativa del Governo ed amministrativa del prefetto sia costituito, in modo solenne, dai vincoli della Costituzione, nella quale sta il prestigio non soltanto, ma aggiungo, la difesa, lo scudo, del nostro regime democratico. (*Applausi dal centro*).

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, ascoltando il collega Alessi ho interiormente ricordato le discussioni svoltesi in quest'Aula, nel 1953, a proposito della legge elettorale truffa.

Allora tutti i fautori della legge (che ha avuto la fine ingloriosa che tutti conoscono) hanno sostenuto che si trattava di uno strumento valido per costruire la democrazia. Collega Alessi, è strano che uno strumento costruito per la democrazia, da coloro stessi che l'avevano proposto sia stato successivamente affossato. D'altra parte, onorevole Presidente, in questi giorni, credo anche da parte del ministro Taviani, ci è stata rimproverata una mancanza di realismo politico, quasi un'incapacità per motivi passionali ed emozionali (e in tal senso si è espresso del resto lo stesso collega Alessi) d'intendere e di comprendere...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ora si spinge un po' oltre, senatore Fortunati.

F O R T U N A T I . Ma press'a poco è così, onorevole Taviani. Si parla, ad esempio, di incapacità da parte nostra di capire che nel contesto politico-sociale del Paese vi sarebbero i « filocinesi »! Ma quando così ci si esprime, si pensa che nell'affrontare gravi problemi dell'ordinamento giuridico-politico, noi dovremmo regolarci sulla base

di opportunità contingenti, di aspetti congiunturali di singoli Governi, del senso di responsabilità di singoli rappresentanti del potere esecutivo, delle buone intenzioni dei componenti delle Assemblee parlamentari. Io voglio, collega Alessi, portare una testimonianza su un episodio che ha rappresentato un aspetto cruciale della vita parlamentare, della vita costituzionale, dei rapporti tra maggioranza ed opposizione in questa Aula del Parlamento. Quanti erano presenti nella lunga, ininterrotta seduta che ebbe inizio giovedì 26 marzo e si concluse domenica 29 marzo 1953, ed hanno soprattutto vissuto il drammatico, convulso, improvviso colpo di scena della mattina del 29 marzo, potranno comprendere come la rievocazione mi turbi. Si tratta in parte di testimonianze non ancora da me pubblicamente rese. Ma io sono convinto che nella vita di ognuno di noi vi siano momenti, in cui occorre vincere ogni turbamento e ogni riservatezza.

La rievocazione, dunque, onorevoli colleghi (l'onorevole Ministro si è scusato prima con me per la sua assenza) ha il significato di una testimonianza, che intende chiarire come talora le maggioranze, travolte da un vincolo fideistico e passionale nei confronti dell'Esecutivo e di gruppi dirigenti di partiti politici (che nell'ambito dei partiti stessi non esprimono nemmeno un'unanime convincimento), possano sconvolgere, stroncare, eliminare il dibattito parlamentare, e possano trovare anche in Presidenze di Assemblee l'ancoraggio e lo strumento per esercitare la loro azione, violando apertamente e brutalmente norme regolamentari e il patto che qui dentro tutti ci unisce nel rispetto di tali norme.

Ho sotto gli occhi, dopo tanti anni, il resoconto della parte della seduta che si è svolta la domenica delle Palme (domenica triste degli ulivi!) del 1953, sotto la presidenza del senatore Ruini. Prima che si giungesse alla votazione sulla richiesta di procedura urgentissima (per cieca passionalità politica si è negata una procedura urgentissima, provocando una serie a catena di dichiarazioni di voto, per provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini!) mi ricordo di essere stato svegliato, mentre cer-

cavo di riposare nel corridoio che porta alla sede del nostro Gruppo, dal collega Valmarana e dal caro, compianto, scomparso collega Mott. Essi volevano darmi dell'ulivo come simbolo di pace e di fraternità cristiana. Poi entrambi mi dissero che non si poteva più continuare oltre a discutere un progetto di legge elettorale che turbava la coscienza democratica e popolare, e che pertanto occorreva trovare il modo di sospendere la seduta, facendo riferimento al significato della ricorrenza per il mondo cristiano.

In effetti, venerdì 27 e sabato 28 marzo ero stato avvicinato dallo scomparso ministro Cappa. Io l'avevo chiamato in causa per un suo lontano discorso alla Camera dei deputati...

NENCIONI. Cosa è, la commemorazione dei defunti? (*Commenti dall'estrema sinistra*).

FORTUNATI. No, vedrà che parlo per i vivi di oggi e di domani! Dicevo, dunque, che io avevo chiamato in causa l'onorevole Cappa per un suo discorso tenuto alla Camera dei deputati, dopo la prima guerra mondiale, per opporsi all'iniziativa di Matteotti per la modificazione della legge elettorale amministrativa. L'onorevole Cappa si atteneva ad una impostazione nettamente e chiaramente proporzionalistica, dovendo sempre le Assemblee elettive rispecchiare la composizione reale del corpo elettorale.

Cappa mi disse che non aveva cambiato parere, che non era d'accordo sulla legge elettorale e che anche De Gasperi non era d'accordo. E mi chiese esplicitamente se la opposizione al Senato era disposta a sostenere la stessa proposta che era stata presentata alla Camera dei deputati da Palmiro Togliatti e se era disposta ad assumere anche l'impegno di una rapida definizione, su questa base, del dibattito in corso, in entrambi i rami del Parlamento.

Dopo qualche ora io potei dare all'onorevole Cappa l'assicurazione richiesta. Successivamente, l'onorevole Cappa mi disse, molto tristemente, che purtroppo gli « alleati »

non intendevano assolutamente accettare la soluzione da lui proposta.

Il saluto augurale dei colleghi Mott e Valmarana dopo l'iniziativa, sia pure naufragata, dell'onorevole Cappa, erano tali da non farmi prevedere che di lì a pochi minuti la prima legislatura repubblicana si sarebbe drammaticamente conclusa. Il verbale, onorevoli colleghi, è monco; ed è monco perchè tutti sanno che il 30 mattina uscì un resoconto sommario, sulla base del verbale che i Segretari senatori vollero compilare, per l'ultima parte della seduta, senza alcuna collaborazione della Segreteria generale e dei funzionari responsabili del Senato che furono, nel momento culminante della seduta, estraniati completamente dallo svolgimento dei lavori.

Tutti sanno che il 30 mattina il dottor Galante, Segretario generale del Senato, fu invitato a ritirare il testo del resoconto posto in circolazione, e che il dottor Galante si rifiutò, in modo energico, di farlo, giacchè il resoconto rispecchiava il verbale redatto e firmato dai segretari. Pochi giorni dopo ebbi col Segretario generale dottor Galante un lungo colloquio. Le notizie apprese furono più gravi e drammatiche di quello che era pure avvenuto in quest'Aula.

Prima che si iniziasse in questa Assemblea la discussione di una pregiudiziale mostruosa, che leggerò tra breve, nei sotterranei del Senato, al comando dell'allora colonnello dei carabinieri Luca, erano convenuti più di cento carabinieri. Si è fatta la congiura ufficiale del silenzio su questi fatti. La pregiudiziale (è documentato così nel verbale), onorevoli colleghi, portava la firma di senatori della cui fede democratica individuale (date anche le posizioni successivamente assunte) non sarebbe lecito dubitare... La pregiudiziale infatti portava le seguenti firme: Bosco, Rizzo, Giovambattista, Bo, Romita ed altri. Così, ripeto, risulta dal verbale.

Onorevoli colleghi, il 29 marzo non era stato proclamato il pericolo pubblico, sulla base di una norma che pure era vigente. Eravamo qui per discutere una legge elettorale. Ma vi era un clima, onorevole Presidente, un po' simile a quello di oggi...

G A V A . Speriamo di no!

F O R T U N A T I . Vi era un clima un po' simile a quello di oggi, senatore Gava, perchè quando io sento che bisogna programmare i tempi entro cui si deve finire la discussione di una proposta di legge quale quella sottoposta al nostro esame, non posso non dire che il clima è quello di allora. E quando sento il collega Ajroldi che in nome dei tempi dice...

A J R O L D I , *relatore*. No, scusi, in virtù dei modi, non dei tempi.

F O R T U N A T I . Anche dei modi, collega Ajroldi. Vedremo il modo del 29 marzo 1953 per confrontarlo con il modo nostro di oggi!

Quando lei, senatore Ajroldi, ha affermato che se si continua così si sabotano i lavori del Parlamento, dopo aver prima detto: voi siete sabotatori del Parlamento...

A J R O L D I , *relatore*... dei lavori del Parlamento. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . No, ha detto prima: sabotatori del Parlamento, senatore Ajroldi! Abbiamo tutti le orecchie per sentire. Quando così ci si esprime, si lancia contro l'opposizione lo stesso grido di fanatismo da crociata del marzo 1953. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*). Altro che l'augurale saluto degli amici Mott e Valmarana, altro che l'iniziativa di un Ministro con l'avallo di un Presidente del Consiglio! Vi era un gruppo dirigente di partiti e vi era un gruppo dirigente, nell'Esecutivo che, proprio perchè vi erano stati di malessere e di disagio nella maggioranza, fanatizzato dall'ossessione di avere in mano due terzi dei componenti le Assemblee parlamentari, con poco più del 50 per cento di voto, il 50 per cento più uno, voleva procedere ad una radicale revisione del testo costituzionale.

V A R A L D O . Senatore Fortunati, il Senato sarebbe rimasto come era.

F O R T U N A T I . No, collega Varaldo, non si possono deformare le cose. (*Interru-*

zioni del senatore Varaldo e del senatore Gava).

No, la legge elettorale doveva, nel corso di un anno, valere per entrambi i rami del Parlamento. (*Cenni di diniego del senatore Gava. Interruzioni dall'estrema sinistra*). Il Senato chi lo ha sciolto? Perchè è stato sciolto?

G A V A . Quella legge riguardava soltanto il metodo delle elezioni per la Camera dei deputati. (*Vivaci repliche dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Non sono state dunque sufficienti le dimissioni del Presidente Paratore a far capire l'estremo gesto di rivolta di un uomo della vecchia generazione? Senatore Gava, vogliamo parlarci con estrema franchezza?

G A V A . E con esattezza!

F O R T U N A T I . Certo, con esattezza. Una delle obiezioni da noi mosse era che non si riusciva a capire il divario tra la legge elettorale della Camera dei deputati e la legge elettorale del Senato. La tesi della maggioranza ribadiva che, sulla base dello schema adottato per la Camera dei deputati, si sarebbe provveduto anche alla modificazione della legge elettorale per il Senato, tenendo conto della prima esperienza. Questo è stato detto, scritto e ripetuto a tutte lettere, in tutti i momenti del dibattito in Commissione e anche in sede di discussione generale.

Tutto quello che avveniva, dunque, all'interno della maggioranza non era sufficiente; anzi bisognava bruciare le tappe. Per questo, proclamata la votazione che ho richiamato, il Presidente espose — con una procedura assurda e anomala — all'Assemblea una comunicazione di senso oscuro e che, in ogni caso, neanche nel senso oscuro in cui fu pronunciata fu rispettata.

Il senso oscuro cominciò a chiarirsi subito quando Terracini chiese la parola per un richiamo al Regolamento. Leggete, onorevoli colleghi, le pagine da 40774 a 40777 dei Resoconti delle discussioni del Senato, prima legislatura. Ai redattori del verbale,

nella fretta, è evidentemente sfuggita la gravità di talune delle parziali verbalizzazioni. Leggo testualmente: Terracini: « Le questioni sulle quali il Presidente decide inappellabilmente sono fissate dal Regolamento ». Presidente: « Ho deciso in modo diverso ». (Commenti dal centro).

P E R N A . Stiamo parlando della conversione del decreto-legge nel clima che si instaurerebbe qui. Non l'avete capito?

F O R T U N A T I . Continuo nella lettura: Terracini: « Ma ella non può ».

Ascoltate bene, onorevoli colleghi: Presidente: « Ella può sollevare la questione in sede di approvazione del processo verbale ».

Nel caso nostro si tratterebbe della conversione del decreto-legge! Leggo ancora: Grisolia (ora vice sindaco di Roma): « Rispettate il Regolamento! ». Lussu: « Io avevo chiesto la parola prima che si desse lettura delle due proposte ». Terracini: « Un richiamo al Regolamento esclude le questioni derivanti dalle proposte in atto ». Presidente: « Non posso concederle la parola ». E più oltre: Presidente: « Il richiamo al Regolamento lo ammetto al momento opportuno, ma non quando si tratta evidentemente di interrompere una discussione » (e quando è stata iniziata la discussione?). Fortunati (ultimo nome verbalizzato): « Ma vi sono richiami signor Presidente, che ella non ha letto ». Presidente: « Senatore Fortunati, la richiamo all'ordine! » (a quale ordine, chiedo oggi, onorevoli colleghi, ero chiamato il 29 marzo 1953?). Presidente: « La pregiudiziale » (ascoltate, onorevoli colleghi, l'argomentazione) « è pervenuta prima di tutte le altre proposte » (confondendo proposte, richiami al Regolamento, pregiudiziali!).

La verità si è, come mi è stato confermato dal dottor Galante, che il « programma della mattina del 29 marzo era stato definito durante la notte »! La verità si è che nel settore dell'opposizione i microfoni non funzionavano!...

C O R N A G G I A M E D I C I . Erano del vecchio tipo.

F O R T U N A T I . Non si tratta di « tipo! » La verità si è che, quando il collega Terracini ha tentato di mettersi in comunicazione telefonica con il Quirinale, il telefono non funzionava! Ma, onorevoli colleghi, vogliamo leggere la pregiudiziale firmata dai democratici Bosco, Rizzo, Bo e Romita?

Questione pregiudiziale: « La questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge ha la priorità su ogni altra questione ed esclude ogni ordine del giorno, divisione o emendamento sullo stesso disegno di legge ».

E la seduta riprende...

G E N C O . La seduta non fu mai sospesa.

F O R T U N A T I . La seduta fu sospesa, senatore Genco; fu suonata la « martinetta », furono fatte sgombrare le tribune! E la seduta riprese in segreto, con il pubblico fuori delle tribune, senza annunci di ripresa.

G E N C O . Perché non fa sapere che avete parlato per quattro notti e per quattro giorni sempre della stessa minestra, sempre delle stesse cose? (*Vivi clamori dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Nel verbale, senatore Genco, figurano le dichiarazioni di voto! Non figurano, per le ragioni dette, la sospensione della seduta, lo sgombrare delle tribune, eccetera.

T O M A S U C C I . Senatore Genco, ci deve ringraziare per quello che abbiamo fatto!

F O R T U N A T I . Il verbale, d'altra parte, anche se unico, è costretto a documentare che, contro la pregiudiziale, nessuno chiede di parlare! Questa viene votata, nel tumulto, per alzata e seduta, e immediatamente, senza leggere il testo della lunghissima norma che era un coacervo di norme racchiuse in un solo articolo, si procede all'appello nominale. Avviene così che il ver-

bale fa votare colleghi assenti per malattia, come il collega Merlin...

P I G N A T E L L I. Ma cosa c'entra questo? (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I. Il verbale documentato a pagina 40782 che a favore votano i comunisti Adele Bei e Mauro Scoccimarro. Quello che è avvenuto in quest'Aula il 29 marzo 1953, colleghi (ecco il senso del mio intervento) è la conferma clamorosa di che cosa può significare una componente di fanatismo discriminatorio, che travolge e che fa perdere il senso della reale democrazia!

Vi immaginate, onorevoli colleghi, il clima delle Camere convocate, a pericolo pubblico proclamato, per la conversione in legge di un decreto-legge? Vi immaginate a quale passione e a quale pressione è sottoposta una maggioranza, nei confronti dell'approvazione di un provvedimento di eccezionale gravità e portata? Ma, se nei confronti di una legge ordinaria elettorale, senza proclamazione di pericolo pubblico, è avvenuto quello che è documentato e che ognuno di noi ha vissuto (che io ho vissuto più di altri puramente e semplicemente per cause contingenti, dati i miei rapporti personali con il Presidente Paratore, con il dottor Galante, Segretario generale del Senato, con un Ministro) se questo è avvenuto, quali garanzie reali, non giuridiche formali, noi possiamo avere in prospettiva? Parlo di noi dell'opposizione, perchè, fino a prova contraria, questi fatti del marzo 1953 sono stati com-

piuti dalla maggioranza di allora, non da noi che anche allora eravamo all'opposizione. Ma quali garanzie politiche reali noi possiamo avere dalla conversione di un decreto-legge che il collega Alessi si è sforzato di auspicare in tutti i modi possibili? Una delle due: o si resta nell'ambito della Costituzione, e non vi è bisogno di alcuna norma particolare perchè vi è già l'istituto del decreto-legge (a questa proposizione non è stata data alcuna risposta), o si ritiene che vi è bisogno di poteri particolari da concedere all'Esecutivo in date condizioni e in date situazioni. Ma allora, se si ritiene possibile convocare le Camere per dichiarare lo stato di guerra, io domando perchè non dovrebbe essere possibile convocare le Camere per dichiarare lo stato di pericolo pubblico. (*Interruzione del senatore Perna. Replica del senatore Gava*).

O io mi sbaglio, o il pericolo di guerra, in linguaggio matematico, è il massimo dei possibili pericoli pubblici; se il massimo dei possibili pericoli richiede la convocazione delle Camere, non si riesce a capire perchè altri pericoli minori siano affrontati con un decreto-legge da sottoporre a conversione. Ma convertire che cosa, o non convertire che cosa? Gli uomini che sono stati arrestati, dalla non conversione che cosa avranno? I giornali che non saranno pubblicati dalla non conversione che cosa avranno? Ma vi è di più. Il collega Alessi (che pure, riconosco, si è sforzato di arginare interpretazioni apertamente liberticide delle norme proposte) non ha dato risposta all'interrogativo che noi abbiamo formulato.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue **F O R T U N A T I**). Il decreto-legge conterrebbe, secondo il collega Alessi, non soltanto la proclamazione dello stato di pericolo pubblico, ma anche un insieme di norme sostanziali, che legittimerebbero la loro applicazione da parte dei prefetti. Ma rimane in vita un articolo del te-

sto unico. Allora, le ordinanze del Ministro dell'interno, in deroga a tutte le leggi ordinarie, sono previste o non sono previste nel decreto-legge?

Se le deroghe sono previste nel decreto-legge, perchè rimangono in vita le ordinanze del Ministro dell'interno? La verità si è

che il decreto-legge, se dovesse essere emanato, conterrebbe poche parole di sapore oscuro...

P E R N A . L'articolo di conversione è unico e bisogna votarlo con i carri armati nel cortile!

G A V A . Lasciamo stare! (*Vivaci repliche dall'estrema sinistra*).

B U F A L I N I . La legge truffa: queste sono le vostre leggi! (*Replica del senatore Gava*).

F O R T U N A T I . Senatore Gava, io ho tentato di dimostrare come nella vita politica, al di là delle intenzioni di ognuno, possano verificarsi determinate situazioni. Dichiaro anche esplicitamente che io, per formazione mentale e non solo per formazione politica, non faccio mai il processo alle intenzioni. Non posso, però, ignorare il succedersi dei fatti così come si sono verificati nel nostro Paese. A proposito delle polemiche dei giorni scorsi, sulle vicende del 1960, del 1964, del SIFAR, io intendo prospettare agli storici e ai politici l'esigenza di una analisi, di una ricostruzione, di una documentazione tali che tutti gli italiani sappiano quello che si è verificato qui, in quest'Aula. E ciò non per punizione di Gruppi politici, ma per conquista di una consapevolezza chiara e precisa che mai bisogna mettere in moto strumenti ed istituti che possano accrescere la tentazione passionale di un fanatismo discriminatorio politico.

Per la questione che dibattiamo, le soluzioni non mancano. Come per la guerra si convocano le Camere, così per il pericolo pubblico si convocano pure le Camere. Se è necessario, si può anche studiare il modo di una convocazione urgentissima rimessa ai Presidenti delle due Assemblee su richiesta del Potere esecutivo. Ma devono essere le Camere a discutere prima e non a convalidare dopo. Non vogliamo trovarci nella situazione del 29 marzo 1953. Molti di noi e molti di voi hanno pianto in quel giorno, onorevoli colleghi, di fronte ad una

vicenda che ci ha umiliato e che ha offeso la coscienza democratica. Non era pensabile, in un regime repubblicano, di assistere a quello che in quest'Aula avveniva. Non era pensabile che per fanatismo politico fosse travolte le basi della comune convivenza in una società moderna.

Ebbene, noi vi invitiamo chiaramente, onorevoli colleghi, a pensare alla congiuntura del momento. Certamente può essere facile per qualcuno di voi pensare che certi strumenti servono più per noi che per gli altri. Errore! Ieri il collega Monni non ha voluto ascoltare il senso di una mia interruzione. Il collega Monni diceva: è per difendere voi. Ed io risposi: no, noi ci battiamo per difendere voi, perchè molti di voi oggi sono in pericolo. E per intenderci bene, in parole povere, tutti quelli che non sognano avventure né interne, né internazionali, non stanno bene né nella società civile italiana, né nel Governo italiano. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Bolettieri. Repliche dalla estrema sinistra*). Senatore Bolettieri, tenga presente questi ammonimenti. Certo si comincia sempre da una parte politica quando l'irrazionale prevale o quando certe forze politiche non vogliono più convivere nel dibattito democratico parlamentare. Certo, si comincia da una parte, ma non lo si fa per eliminare i comunisti in quanto tali: no, lo si fa perchè in quel determinato momento sono in gioco scelte politiche e sociali. Onorevoli colleghi, se fosse vera l'interpretazione del collega Alessi, perchè mai non avete parlato di pericolo pubblico per calamità pubblica, per calamità naturale, per terremoti, per inondazioni, per alluvioni? No, il pericolo pubblico è indeterminato. Le uniche interpretazioni che noi conosciamo di questo istituto sono quelle che la storia del nostro e degli altri Paesi ci ha tramandato. Non possiamo inventare un istituto che nelle norme costituzionali non c'è. Ce lo possiamo immaginare. Possiamo cercare di ricostruire il futuro pensando al passato e al presente. E allora io credo che se non si vorranno bruciare i tempi della discussione (ed è per questo che ho richiamato il clima del 1953, suscitato perchè si voleva ad ogni

costo che il provvedimento legislativo fosse promulgato in tempo per le elezioni politiche dello stesso anno) dobbiamo affermare che oggi Annibale non è alle porte. Così si afferma, del resto, in sede ufficiale, anche se Pietro Nenni dice che se non Annibale vi sarebbe un qualche ...Asdrubale. Ma qualunque sia l'interpretazione delle norme proposte (io non voglio, ripeto, fare processi alle intenzioni), perchè non riusciamo a guardarci serenamente negli occhi e a trovare una soluzione concreta ai problemi di importanza fondamentale per la vita democratica di un popolo? Non si può pensare soltanto alla volontà di una maggioranza congiunturale governativa! L'istituto del pericolo pubblico non va costruito per tutelare il centro-sinistra, o per tutelare una parte del centro-sinistra, o per dare un certo sbocco politico e una parte piuttosto che a un'altra del centro-sinistra! Si vuole proprio che la discussione avvenga in questi termini? Non credo sia utile, né necessario.

Ma di fronte al fatto che si attende il 1967 per voler far rivivere, in spoglie democratiche repubblicane un istituto che non è mai stato applicato, volete capire che le preoccupazioni nostre sono legittime? Non potete contestare questo! Quando si tratta di tutelare realmente la libera, regolare convivenza della società italiana, sorta dalla Resistenza e confermata dalla Costituzione repubblicana, gli istituti che si debbono creare non possono più rispondere a scelte concordate da tre o quattro partiti, da tre, da quattro, da cinque Ministri, da tre o da due rappresentanti di partiti. Si deve realmente trovare attorno agli istituti che valgono realmente a consolidare e a sviluppare sul piano civile, sul piano politico, sul piano sociale, sul piano culturale l'ordinamento repubblicano, si deve trovare, dicevo, amico Bolettieri, la stessa grande convivenza storica dei costituenti.

B O L E T T I E R I . La maggioranza può anche sbagliare, ma non può accettare come una specie di imposizione la volontà della minoranza.

F O R T U N A T I . Non si tratta di imposizione! Credo che nelle mie parole non ho

fatto accenno ad alcuna imposizione; ho detto puramente e semplicemente che, se si ritiene che nell'ordinamento costituzionale o nella legislazione ordinaria manchi uno strumento di legislazione provvisoria, la lacuna non può essere colmata da un decreto-legge da convertire in legge. Questa è la mia tesi, perchè in sede di conversione di un decreto-legge di tale portata la convivenza nelle Assemblee parlamentari diventerebbe impossibile.

È chiaro allora che verrebbe meno, al di là della forma, la sostanza di un Parlamento repubblicano. È per questo che ho preso la parola, onorevoli colleghi. Rievocando il marzo 1953 io sono turbato e commosso, non soltanto per il dramma che si è svolto in quest'Aula, ma anche perchè al fondo di tale disamina vi è stato il travaglio morale di uomini della maggioranza travolti da un gruppo dirigente che ha fanaticizzato gli uomini e che ha impedito ai dissenzienti di manifestare la loro volontà. Questa è la verità che nessuno può contestare, questi sono i fatti del passato che nessuno può ignorare nel nostro Paese. Questo è quanto è avvenuto in quest'Aula e non altrove; in quest'Aula, al vertice della rappresentanza repubblicana.

La rievocazione turba e commuove, certo. Ma non è fatta, collega Alessi, per motivi emozionali, è fatta per indurre a riflettere che un istituto, quale quello configurato dalle norme in discussione, può essere affidato a un decreto-legge da convertirsi da parte delle Camere in clima di pericolo pubblico già proclamato. (*Vivissimi, prolungati applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi nascondo che mi ha personalmente toccato e turbato — come mi è parso siano rimasti toccati e turbati anche molti di voi — quanto ha esposto il mio compagno ed amico Fortunati che è andato rievocando i lontani episodi dell'anno 1953. Anche se non mi erano ignoti, è certamente

altra cosa sentirli rievocare da chi li ha vissuti e nell'ambiente nel quale si sono svolti. E in quest'Aula che si perpetrò quella scellerata operazione politica che giustamente da tutti è chiamata e consacrata a memoria degli uomini come la legge truffa.

Abbiamo visto in quale temperie e con quali mezzi sia possibile varare provvedimenti rivolti a colpire nella sostanza politica la convivenza sociale del Paese. Uomini disponibili per realizzare colpi di mano come quello, purtroppo, ve ne possono sempre essere; non sarà questo il problema, nè potremo, nell'auspicio che non ve ne siano, rinunciare ad un tutela più sicura e permanente della libertà democratica e del libero esercizio dei diritti da parte di ogni cittadino.

Il collega Alessi ha esercitato, ieri sera, e ancora questa mattina, in quest'Aula oggettivamente il ruolo di sirena che tenta di far apparire gli scogli, attraverso i quali stiamo navigando, come rive sicure, tranquille.

Non penso, poichè conosco il collega Alessi, che lo abbia fatto, avendo coscienza della pericolosità delle norme che stiamo discutendo e con la callida volontà di condurre la maggioranza, suadendola, su Scilla o Cariddi ad infrangere le garanzie di libertà. Credo che abbia parlato, ieri sera e questa mattina, non tanto per gli altri, ma per persuadere se stesso che la cosa non è grave ma è nell'alveo democratico, è nell'alveo della democrazia, della Costituzione, dell'esercizio dei diritti, perchè, se così non fosse — ha detto e ripetuto — « io voterei contro ». Ebbene, collega Alessi, non è così: si tratta di qualcosa di più di un pericolo: il sistema di norme rappresentato dagli articoli 64, 65, 66 è un attacco concreto, è una trappola che può scattare da un momento all'altro per annullare, d'un colpo, tutto il sistema di garanzie costituzionali.

Innanzitutto non è vero che l'assedio o lo stato di assedio, così come ci è tramandato dalla terminologia del diritto pubblico, sia qualche cosa di diverso da quello che oggi si ama eufemisticamente definire « stato di pericolo pubblico ». Si è tentato qui di far credere che il pericolo pubblico è

qualche cosa di molto più contenuto, che nel pericolo pubblico non vengono realizzate quelle sospensioni delle garanzie costituzionali, quell'impedimento all'esercizio dei diritti costituzionali che invece venivano attuati quando si poteva dichiarare lo stato di assedio. Onorevoli colleghi, non è ricorrendo all'eufemismo che si può cambiare la sostanza delle cose. Il malcostume dell'eufemismo purtroppo investe tutta la nostra società e a volte si è più impegnati a cambiare il nome delle cose che la sostanza, per cui chiamando l'operaio « prestatore d'opera », si ritiene di aver immediatamente cambiato le strutture della società; chiamando il padrone « datore di lavoro » si ritiene di aver cambiato il rapporto economico, sociale e giuridico all'interno della fabbrica; chiamando « lavoratrici domestiche » quelle che sostanzialmente soffrono un rapporto di servitù si ritiene di avere cambiato i rapporti umani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, potete anche chiamare stato di pericolo pubblico quello stato che il Governo dovrebbe, secondo voi, avere diritto di proclamare, ma non vi è dubbio che nel momento in cui questa proclamazione avesse luogo, in quel momento si realizzerebbe uno stato di assedio politico, in tutto e per tutto identico a quelli che ci sono stati tramandati dalla storia del nostro Paese, simile a quelli del 1849 a Genova, del 1852 a Sassari, del 1862 a Palermo, del 1894 in Sicilia, del 1898 a Milano. Stato che si traduce nella sua realtà politica, giuridica e sociale nella sospensione dell'esercizio dei diritti dei cittadini, non solo, ma che si realizza con lo scatenamento della brutalità statale nei confronti dei cittadini, sino a premiare, come avvenne a Milano nel 1898, gli uomini che del sangue innocente dei lavoratori si erano macchiati.

Il senatore Alessi ci ha dato una versione edulcorata dell'articolo 64 e delle norme degli articoli 65 e 66: tutto avverrebbe nell'ambito della Costituzione; il Governo prenderebbe le misure del caso con un decreto-legge che potrebbe operare soltanto nell'ambito della Costituzione. Il senatore Alessi si è richiamato all'articolo 13, il quale prevede che la libertà possa essere violata, in

casi di eccezionale necessità e urgenza, nei casi « tassativamente indicati dalla legge ». Il senatore Alessi afferma che il decreto che il Governo emetterà, opererà nell'ambito della Costituzione perchè fisserà proprio quei casi eccezionali previsti dall'articolo 13 affinchè l'autorità di pubblica sicurezza possa intervenire e limitare la libertà personale dei cittadini. E non solo! Ma saremmo nella legalità assoluta perchè il Governo, prendendo questi provvedimenti, formulerebbe le ipotesi delittuose o di reato da perseguire. Basterebbe quindi, secondo il senatore Alessi, per garantire la giustizia e la legalità, che il provvedimento uscisse dicendo: « chiunque viene sorpreso... », oppure « chiunque si comporta in questo determinato modo... ». Trattandosi di norme dirette alla generalità dei cittadini, immediatamente sarebbe salvo il principio della legalità. Il senatore Alessi ci suggerisce un emendamento rivolto a ribadire che il provvedimento del Governo dovrebbe essere assunto nel rispetto dei diritti costituzionali e nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Non riesco a capire come non si accorga il senatore Alessi di fare affermazioni, più che astratte, assurde; ci vuole persuadere che il Governo non potrebbe mai, con un decreto-legge, ad esempio, affermare che non si può più liberamente circolare nel Paese, che non vi è più libertà di parola o libertà personale, che non potrebbe, cioè, negare i diritti fondamentali del cittadino; ma di questo siamo persuasi. Gli è che potrebbe, ai sensi dell'articolo 13, porre una serie di norme per cui chiunque partecipi a una manifestazione non autorizzata viene immediatamente arrestato ed è punito con l'arresto fino a 24 mesi; potrebbe stabilire che chiunque partecipi o assista o ascolti o prenda la parola o sia trovato in prossimità di una riunione non autorizzata viene arrestato immediatamente.

Mi sa dire allora come possono essere esercitati i diritti di libertà di parola, di associazione, di riunione, di partecipazione all'azione politica dei partiti? Come possono essere esercitati questi diritti da parte di uomini che hanno subito la violazione della

prima e fondamentale delle libertà, la libertà personale, quella che è strumentale per l'esercizio di tutti gli altri diritti? Nel carcere ci si può riunire per intervenire nella politica del Paese o vi si possono esercitare i diritti fondamentali del cittadino? Evidentemente no! Ecco perchè il potere che viene attribuito con queste norme al Governo assume l'aspetto di un potere capace di sospendere in concreto l'esercizio dei diritti costituzionali da parte dei cittadini.

Ma vi è di più; vi è una ipocrisia che merita la vostra attenzione. Oltre alla norma dell'articolo 64 che modifica l'articolo 214 e alla norma dell'articolo 65 che modifica quella del 215 del testo unico di pubblica sicurezza vi è un'altra norma, quella dell'articolo 66, che sembra voglia modificare l'articolo 220, ma modificandolo richiama e conferma la validità dell'articolo 216 del testo unico.

L'articolo 66 come proposto nel disegno di legge governativo suona così: « Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24 e 216 di questo testo unico ». Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che l'articolo 216 resta in vigore. Senatore Alessi, lei propone che, per tranquillizzarci, vengano aggiunte alcune parole al primo comma dell'articolo 65: « Durante lo stato di pericolo pubblico dichiarato dal Governo il prefetto può adottare » — questo stabilisce l'articolo — « i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza... ». Lei aggiungerebbe: « nel rispetto della Costituzione e dell'ordine giuridico ». Ma il 216, che resta in vigore, che cosa dice? Dice che, oltre a quanto è disposto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio dello Stato il Ministro dell'interno può emanare ordinanze anche in deroga alla legge vigente, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, che i contravventori alle ordinanze sono puniti con l'arresto non inferiore ad un anno e che la disposizione si applica anche a coloro che

contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo.

Che cosa significa? Significa che il Governo può dichiarare lo stato di pericolo pubblico e che il prefetto nell'ambito di una situazione conclamata dal Governo può operare ai sensi dell'articolo 215, se viene accolto l'emendamento, soltanto nell'ambito del rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico.

Ma vi sarà sempre una persona, il Ministro dell'interno, il quale potrà violare l'ordinamento giuridico perchè l'articolo 216 dà al Ministro un potere di ordinanza normativa, cioè il potere di dare disposizioni più forti della legge, tali da modificare le leggi vigenti.

Onorevoli colleghi, a questo punto è un gioco di bussolotti quello di voler far apparire come democratica una norma che è liberticida nella sua sostanza, una norma che non affida neppure più al Governo in sede collegiale, ma al Ministro personalmente il potere di intervenire operando modificazioni delle leggi. Vi rendete conto — io mi domando — della gravità di questo congegno di norme che volete varare? Vi rendete conto di quale spaventoso potere viene dotato un uomo solo? Non si può parlare soltanto dell'articolo 64 o dell'articolo 65 e dire che i prefetti non possono operare che nell'ambito dell'ordinamento giuridico se poi nell'articolo successivo si dice che resta in vita l'articolo 216 in base al quale il Ministro può con ordinanza emettere provvedimenti aventi maggior forza della legge e stabilire che chi viola questa ordinanza del Ministro sarà arrestato e resterà in galera come minimo per un anno.

A chi volete raccontare che questo sistema di norme è democratico? A chi volete far credere che questo sistema di norme rispetta la Costituzione? A chi volete far credere che siete convinti di agire nell'ambito della legalità democratica? È certamente vero che fate salvo un principio di legalità perchè domani potrete dire: « ho agito nell'ambito della legge ». Ma, cari colleghi, anche Hitler ed anche Mussolini hanno salvato il principio della legalità, perchè mandavano la gente in galera in base ad

una legge che era stata preventivamente varata. Salvare il principio della legalità non significa salvare la sostanza della convivenza democratica. Salvare il principio della legalità è un puro, astratto formalismo. Basta fare una legge con la quale si stabilisca che tutti gli oppositori devono stare in galera e il principio della legalità, quando li metterete in galera, sarà salvo. Ma con ciò non si è salvato il contenuto democratico della convivenza civile e non si sono rispettati nè la lettera, nè lo spirito della legge costituzionale.

Qui, onorevoli colleghi, non si tratta di salvare il principio di legalità ma di dire con chiarezza se si vuole realizzare la Costituzione o se la si vuole mutilare. Qui si tratta di prendere una posizione nei cui confronti non vi possono essere equivoci. Vi è uno spartiacque netto: da questa parte c'è la democrazia, dall'altra c'è l'autorità e, se volete, anche il principio di legalità, ma con esso c'è un'azione concretamente liberticida e di demolizione della Costituzione.

Non riesco a rendermi conto come vi possano sfuggire le ragioni di questo tentativo di salvare il principio di legalità. Se riandate con il ricordo ai tempi nei quali il ministro Scelba prima e il ministro Tambroni poi chiesero che venisse ripristinata una norma in base alla quale il Governo potesse proclamare lo stato di pericolo pubblico, capirete. Il compagno senatore Secchia ha osservato come il mutamento di indirizzo dell'onorevole Scelba — che aveva dapprima chiesto la soppressione di tutte le norme sullo stato di pericolo pubblico e successivamente, modificando radicalmente tutta la motivazione del suo disegno di legge, aveva chiesto che venissero ripristinate — sia da porre in relazione al fatto che era mutata nel frattempo nel nostro Paese e nei rapporti con gli altri Paesi tutta la temperie di unità che aveva caratterizzato la guerra di Liberazione. Vi era stato un mutamento profondo di indirizzo politico, vi era stata l'alleanza atlantica, era insorta la guerra fredda, cose che certamente spiegano il mutamento d'indirizzo da parte dell'onorevole Scelba.

Ma io credo che vi siano state altre profonde ragioni. Non può il nostro Paese dimenticare ciò che è accaduto nel 1948 e nel corso di tutti gli anni seguenti, nel 1949, nel 1950, fino ai giorni infausti del luglio 1960. Non si possono dimenticare i morti che hanno con il loro sangue bagnato le campagne della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, delle Puglie, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto; tutte le campagne, potrei dire, di tutta la terra del nostro Paese. Non possiamo dimenticare quegli operai che hanno bagnato con il loro sangue quelle selci che ogni giorno calpestavano per recarsi al lavoro. Non possiamo dimenticare il movimento per il rinnovamento sociale e politico che ha investito le strutture del nostro Paese, per trasformare in senso repubblicano la nostra società, perchè questa Repubblica fondata sul lavoro diventasse realtà e non restasse soltanto una parola.

Non possiamo dimenticare i morti di San Ferdinando, di Pantelleria, di Rovigo, di Spino d'Adda, di Bondeno, di Isola del Liri, di Terni, di Lavello, di Molinella, di Forlì, di Gambarara, di Melissa, di Torremaggiore, di Montescaglioso, di Modena, del 1950. Non possiamo dimenticare tutti costoro!

E allora appare chiara la ragione per la quale Scelba a un certo punto chiese che venisse consentito al Governo di proclamare lo stato di pericolo pubblico.

Non possiamo dimenticare i morti successivi al 1950, di Petralia, di Marghera, di Lentella, di Parma, di S. Severo, di Celano, di Napoli; e potrei elencare tutti i paesi, tutte le città, tutti i borghi, tutti i villaggi del nostro Paese.

Allora la ragione per la quale si vuol salvare il principio di legalità qual è? Quando la polizia uccide un contadino che ha occupato un pezzo di terra per dare un pezzo di pane ai figli, se non vi è una legge sullo stato di pericolo pubblico si può dire che quell'atto è un omicidio, è un assassinio che chi ha sparato ha violato la libertà. Ma se vi è la possibilità, nel corso di agitazioni sindacali, nel corso di lotte operaie, nel corso di manifestazioni contadine, di dichiarare che in quella regione, in quella pro-

vincia, nel Paese è insorto uno stato di pericolo pubblico, allora ogni azione susseguente del Potere esecutivo rientra nell'ambito della legalità, per cui sarà esecutore di ordini legittimi e ligio ai propri doveri il commissario, il comandante, il questore che ordinerà di sparare, di uccidere. Non sarà più l'assassino, sarà il collaboratore fedele della politica del Governo.

Vorrei domandare ai colleghi Poët e Bonafini che sono intervenuti all'inizio del dibattito perchè i compagni del Partito socialista unificato non sono intervenuti sui punti più salienti della legge. Vorrei domandare in quale conto il Partito socialista unificato tiene questa legge se il suo quotidiano politico, l'«Avanti!», non ne fa mai menzione. Che «Il Corriere della Sera» dia risalto soltanto al fatto che da oggi in poi si possa andare in albergo senza mostrare la carta d'identità può anche essere comprensibile; che altri giornali diano rilievo soltanto agli emendamenti presentati dal Gruppo liberale può essere anche comprensibile. Ma che il quotidiano di un partito che si richiama alla classe operaia non dia spazio nè critica nè attenzione a una legge di questa importanza per i rapporti della comunità sociale è cosa che mi lascia estremamente perplesso.

Io ricordo ciò che hanno detto i compagni senatori Bonafini e Poët quando si è aperta la discussione generale su questa legge. Il compagno Poët ha dichiarato che «la riforma della legislazione di pubblica sicurezza attuata attraverso un provvedimento di ampia ispirazione e contenuto democratico merita il nome di riforma di struttura e come tale si pone sul piano dei provvedimenti qualificanti la quarta legislatura repubblicana», ha detto che è «un passo decisivo sulla strada tormentata del progresso civile del Paese». Il compagno senatore Bonafini ha sottolineato il particolare impegno politico del Partito socialista unificato non solo nella fase preparatoria, ma anche in quella di perfezionamento in sede parlamentare del disegno di legge, «impegno che si iscrive», ricordava il compagno Bonafini, «nella tradizionale linea politica del Partito socialista rivolta all'educazione

delle coscienze dei cittadini ai principi della libertà e del socialismo ».

Ebbene, io domando ai compagni socialisti, domando ai compagni Bonafini e Poët quanto educi e trasporti ed inoltri la classe operaia, i lavoratori del nostro Paese sulla strada della libertà, della democrazia e del socialismo una legge che contiene di queste norme. Io vi prego di prendere la parola in questa sede... (*Interruzione del senatore Morabito*). Vi prego di prendere la parola in questa sede e di dire che cosa pensate della disciplina delle riunioni e della possibilità di intervento nelle associazioni da parte del Potere esecutivo; vi chiedo di pronunciarvi sul contenuto di queste norme che non possono passare nel vostro silenzio. Voi dovete dirci in che misura queste norme sono collegate alla vostra prospettiva socialista; voi dovete dirci in che misura queste norme sono legate ad una maturazione della coscienza sociale democratica alla quale dite di collaborare; voi dovete dirci in che misura norme che attengono allo scioglimento degli assembramenti, all'ordine pubblico, al pericolo pubblico, entrano nel patrimonio glorioso della storia e dell'impegno politico del Partito socialista ed in che misura, invece, partecipano di un nuovo indirizzo.

Questo voi ci dovete dire; noi ci aspettiamo che ce lo diceste non nel voto finale o nella introduzione generale, bensì volta a volta che si presentavano sul nostro cammino le singole norme. Voi questo non avete fatto; non c'è dubbio che la cosa ci lascia delusi e perplessi. Non ve lo chiediamo per polemica strumentale di questo momento, ve lo chiediamo perchè riteniamo che al di là degli atteggiamenti contingenti, al di là delle scelte operate in un determinato momento, resti tra di noi un tessuto unitario che non potrà essere distrutto, un tessuto unitario che affonda le sue radici in un passato comune che non può essere dimenticato. È bene, però, che questo tessuto unitario non sia continuamente sfilacciato, non sia continuamente logorato, altrimenti non resterà nulla nè della trama, nè dell'ordito, ma solo un cencio. Possono essere comprensibili ed anche superabili scelte diverse che rispondono solo alla contingente soluzione di un problema economico,

di un caso concreto, ma non possono essere accettate scelte diverse che incidono nella matrice comune, nelle più profonde ragioni della nostra comune esperienza storica e politica.

Quando si esce dall'ambito del concreto e del contingente e si attinge alle scelte più generali e fondamentali della convivenza comune, non è più possibile accettare che vi siano scelte diverse da quelle che ci possono collocare nell'ambito e nell'alveo della democrazia e della libertà.

Onorevoli colleghi, non per riaprire una questione di carattere costituzionale, ma per contestare quanto è stato detto in ordine all'opportunità costituzionale di certe scelte, voglio ricordarvi quanto, nell'Assemblea costituente, è stato detto sul potere di intervento per necessità e urgenza. Anche in quella sede si pose il problema di approntare strumenti idonei per risolvere situazioni particolarmente gravi che avrebbero potuto presentarsi nel corso della vita del Paese. Anzi, fu proprio la prima sottocommissione che ritenne si dovesse ricercare un sistema per regolare fin dall'inizio e con legge costituzionale il sistema delle competenze cosiddette di necessità. La prima sottocommissione affrontò il problema delle ordinanze governative di urgenza e nella sua relazione all'Assemblea osservava che vi possono essere casi di natura eccezionale in cui esigenze di carattere generale, derivate dal pericolo per la stessa vita dello Stato, devono prevalere sui diritti individuali dei cittadini; e si riferiva da un lato alla guerra e dall'altro al pericolo pubblico, determinato dal turbamento dell'ordine pubblico. Vi erano due esigenze da affrontare: l'esigenza di apprestare strumenti solleciti di intervento in casi di necessità e di urgenza, in caso di guerra, e l'esigenza di apprestare strumenti di pronto intervento in caso di pericolo pubblico determinato da turbamento dell'ordine pubblico.

La prima sottocommissione, quindi, ponendo il problema delle ordinanze governative di urgenza, ravvisava la necessità che di tali ordinanze la Costituzione si occupasse *ex professo*, direttamente, perchè, diceva, queste ordinanze non possono considerarsi

comprese nella generale disciplina dei decreti-legge. Queste parole non possono essere dimenticate. Queste parole furono pronunciate non soltanto dalle parti socialista e comunista, furono pronunciate anche da parte democristiana; fu la maggioranza della Commissione e della Costituente che, mentre elaborava quel complesso strumento per la convivenza civile ed il progresso sociale del Paese che è la Costituzione, riconosceva che nel potere dei decreti-legge non possono essere considerate comprese le ordinanze governative di urgenza, cioè quei decreti che, per il loro contenuto, devono avere un'efficacia superiore a quella della stessa legge in quanto possono sospendere alcune libertà costituzionali e taluni principi garantiti dalla Costituzione, ciò che nè la legge, nè, a maggior ragione, il decreto-legge potrebbe fare.

Questo è stato il pensiero del costituente italiano; il pensiero di quegli uomini che ponendo via via norme costituzionali si preoccupavano che fossero in armonia l'una con l'altra, per cui, dopo aver affermato che la sovranità risiede nel popolo il quale esercita la sovranità associandosi e parlando liberamente, che i partiti hanno una posizione costituzionale per cui attraverso di essi i cittadini possono intervenire nella scelta politica del Paese, giunti a discutere sul potere normativo eccezionale del Governo, escludono che questi, con una sua scelta, potesse mettere tutto il patrimonio di diritti costituzionali nel nulla.

Non si può neppure dimenticare che la prima sezione della seconda sottocommissione aveva approvato un articolo che diceva testualmente: « È vietata la dichiarazione dello stato di assedio ed è altresì vietata ogni misura di sospensione totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione ».

Questo articolo era dettato dall'esperienza del recente passato? I costituenti proclamavano che non si poteva mai più, nel nostro Paese, parlare di stato di assedio e che non si sarebbero mai più potute sospendere le garanzie costituzionali, solo perchè il passato era recente, le piaghe erano ancora aperte e si sentiva ancora bruciare l'umiliazione, la sofferenza di quello

che era avvenuto nel passato, che aveva calpestate la cultura, la libertà, la dignità dell'uomo?

Posso anche riconoscere che questo articolo era dettato da un'esperienza ancora recente e viva nelle carni dei costituenti italiani; ma allora dovremmo concludere che è sufficiente che passi un po' di tempo perchè l'oblio copra ogni esperienza, che bastano pochi anni perchè si dimentichino i morti, le sofferenze e che la dignità e la libertà dell'uomo sono così fragili che bastano pochi anni perchè si possa ritornare all'antico come se nulla fosse accaduto? L'esperienza di pochi, allora, è restata soltanto esperienza individuale, compresa soltanto nella breve stagione dell'anno 1947?

Onorevoli colleghi, non fu, questa posizione dei costituenti, il frutto di una visione soltanto contingente e personale del problema, ma una precisa scelta di carattere politico. Le scelte decisive, le scelte di fondo, le scelte gravi nella vita del nostro Paese possono essere affidate soltanto alle Assemblee legislative, possono essere affidate soltanto agli uomini eletti dal popolo sovrano. Le scelte di fondo e decisive non possono mai, in nessun momento, essere affidate a un burocrate, per quanto onesto sia; un Ministro potrebbe anche non essere parlamentare, potrebbe venire dalla burocrazia, senza mai avere ricevuto nè la fiducia nè il consenso dei suffragi popolari.

E quest'uomo potrebbe, con un atto amministrativo, in base all'articolo 216, emettere provvedimenti più forti della legge? Il nostro sistema costituzionale riconosce soltanto un organo che può tutto: l'Assemblea legislativa, la Camera dei deputati e il Senato. Il Governo risponde davanti alle Camere e davanti alla Corte costituzionale, il Capo dello Stato risponde davanti alle Camere e davanti alla Corte costituzionale, soltanto il Parlamento non risponde davanti a nessuno. Se noi vogliamo stabilire quale è l'organo costituzionale che è posto al vertice della gerarchia di organi che presiedono alla gestione della vita del nostro Paese, dobbiamo affermare che al vertice ci sono soltanto la Camera e il Senato.

Tutti gli altri organi sono gerarchicamente subordinati, vengono dopo, rispon-

dono davanti a qualcuno. Non può essere, quindi, che l'Assemblea legislativa capace di decidere se vi è la guerra o la pace fuori dei confini del nostro Paese, se vi è la convivenza serena o vi debba essere la guerra all'interno dei confini del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, siamo stati chiamati sabotatori per il modo — dice l'onorevole relatore — come affrontiamo i problemi di questa legge o per il numero di coloro che si schierano da parte nostra a contestare la validità democratica di questa legge. Siamo stati chiamati sabotatori per il numero degli oratori o per la lunghezza dei nostri discorsi o per il modo con cui ci comportiamo.

Non c'è dubbio che quella parola è stata detta nell'ira e nella ritorsione e può avere scusanti. Quello che mi duole e che tengo a sottolineare invece è che un gruppo di minoranza non abbia ricevuto in questa Aula la tutela che aveva il diritto di ricevere da parte della Presidenza.

Nel momento in cui non ha ritenuto di stigmatizzare quella categorica accusa di sabotatori nei nostri confronti, la Presidenza si è posta oggettivamente da una parte, è stata la Presidenza della maggioranza, non è stata la Presidenza del Senato. Questo deve essere sottolineato perchè si ricollega all'intervento del compagno Fortunati e ci dice quanto sia facile, quanto sia possibile, quanto non sia occasionale nè episodico trovare strumenti disponibili per realizzare certi obiettivi.

Noi, onorevoli colleghi, non siamo i sabotatori dei lavori del Senato, non siamo i sabotatori della legge che deve essere discussa. Se voi ritenete che sabotare sia il contestare passo passo, millimetro per millimetro che norme che incidono sulla libertà avanzino e si facciano spazio nella legge che sta per nascere, se voi chiamate sabotatori coloro che non ritengono di poter ripiegare né di fronte all'urgenza del tempo né di fronte all'imposizione di dover chiudere una discussione, se voi ritenete che siano sabotatori questi, ebbene io sono un sabotatore...

G I A N Q U I N T O . Anche io.

M A R I Snel senso che su ogni parola, su ogni virgola, su ogni concetto, su ogni norma prenderò la parola, perchè domani non si dica che su di noi può ricadere una briciola della responsabilità di quanto qui viene consumato nel vostro silenzio, di quanto qui viene consumato nell'ignoranza, di quanto qui viene consumato senza forse che molti neppure se ne accorgano.

Può darsi che dietro un disegno lucido si muovano fantasmi che ignorano quello che viene fatto, può darsi in una rapina occhiusa siano trascinate persone che non si rendono conto di quanto accade, ma ciò che è certo è che vi sono un disegno e una rapina, e noi contestiamo e sabotiamo la rapina delle libertà democratiche e costituzionali che voi ogni giorno ed ogni minuto state tentando di fare in quest'Aula. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, devo farle osservare che il Vice Presidente che aveva la Presidenza della seduta nel momento al quale lei si è riferito ha dato la parola al relatore perchè questi giustificasse le parole che aveva pronunciato. Naturalmente non posso io assumere la responsabilità della valutazione che ha fatto il Vice Presidente Zelioli Lanzini, ma egli ha ritenuto sufficienti le parole del relatore, e su questo mi pare che non vi sia altro da aggiungere.

Vorrei anche fare osservare che il comportamento della Presidenza è stato più che corretto, direi perfetto rispetto anche ai vostri interventi che avvengono, come noi vediamo, in piena libertà e con tutta l'ampiezza in cui debbono svolgersi. Non ritengo quindi giustificata l'accusa che è stata rivolta alla Presidenza sotto questo riguardo.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari